

il contratto di assicurazione multirischio per il professionista

# Sara Professionista

**Polizza:**

## Fascicolo Informativo

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- a) **Nota Informativa modello 60PROF ed. 10/2012 comprensiva di glossario**
- b) **Condizioni di Assicurazione modello 13PROF ed. 10/2012**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.**



**Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia**

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo  
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

**Modello 60PROF**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Società [www.sara.it](http://www.sara.it)

## INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI.

Tel. +39 06 8475.1 -FAX +39 06 8475223 -Sito Internet: [www.sara.it](http://www.sara.it) -Indirizzo e-mail: [info@sara.it](mailto:info@sara.it)

## INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2011

- Patrimonio netto: 347.554.000
- Capitale sociale : 54.675.000
- Totale delle riserve patrimoniali: 254.044.000
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,49 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

## INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali.

Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione allegate al presente Fascicolo.

## DURATA DEL CONTRATTO

Salvo dove non diversamente pattuito tra le Parti, il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti mediante lettera raccomandata, entro il termine di almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Art. Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Norme che regolano l'assicurazione in generale).

## COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La polizza Sara Professionista prevede le seguenti coperture:

- 1. Responsabilità civile professionale**, valida per:
  - esercizio delle professioni sanitarie (medici ed operatori sanitari)
  - esercizio delle professioni liberali tecniche di ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, perito edile, agronomo, dottore forestale, perito agrario, geologo e Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione)
  - esercizio delle professioni liberali di commercialista, ragioniere, perito commerciale, tributarista, consulente del lavoro, avvocato e agente immobiliare
  - esercizio della professione di chimico e biologo
- 2. Responsabilità civile esercizio dello studio professionale e, relativamente alle Società di Ingegneria, degli uffici della medesima**
- 3. Incendio**
- 4. Furto**
- 5. Cristalli**
- 6. Elettronica**

### Avvertenza:

L'assicurazione di cui al precedente punto 1 è prestata nella forma 'claims made', a copertura delle richieste di risarcimento per le quali è prestata l'assicurazione conseguenti a fatti ed omissioni, verificatisi durante il periodo di assicurazione, nei limiti degli Artt. Intitolati Inizio e Termine della Garanzia e delle eventuali Condizioni Aggiuntive aventi lo stesso titolo (se richiamate), come precisato ai successivi punti, alle quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Salvo eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte in documenti contrattuali sottoscritti dalle Parti, il contratto prevede le seguenti coperture:

**A. Esercizio delle professioni sanitarie**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 5. Massimale

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1.b.5. errato trattamento dei dati personali di terzi
- 2 Persone non considerate terzi
- 3 Esclusioni

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- 4 Inizio e termine della garanzia
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia dalla data di effetto Polizza)

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 6 Franchigie e scoperti

**B. Esercizio delle professioni di ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, perito edile, agronomo, dottore forestale, perito agrario, geologo e Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione, con possibilità di attivare:

- i) Garanzia Completa
- ii) Garanzia base
- 2. Massimale
- 4. Studio associato
- 5. Danni all'opera

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. d. valore dell'opera o dell'impianto (o di sua parte) progettato o diretto, collaudato o per il quale l'Assicurato rivesta il ruolo di coordinatore per la progettazione e/o l'esecuzione non eccedente Euro 5.000.000
- 2 Massimale
- 5. Danni all'opera
- 6. Persone non considerate terzi
- 7. Esclusioni

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- 1 Il capoverso Oggetto dell'assicurazione
- 8 Inizio e termine della garanzia
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in Polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia dalla data di effetto Polizza)
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in Polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 5 anni)

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 3 Franchigie e scoperti

**C. Esercizio delle professioni di commercialista, ragioniere, perito commerciale, tributarista, consulente del lavoro, avvocato e agente immobiliare**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 5. Massimale
- Condizioni Aggiuntive (operanti se richiamate in polizza):
  - i) Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa
  - ii) Attività sindacale
  - iii) Rilascio di asseverazione e visto di conformità
  - iv) Attività di amministratore
  - v) Praticante avvocato
  - vi) Sanzioni, multe e ammende
  - vii) Revisione legale e certificazioni di bilanci

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1.b.2. errato trattamento dei dati personali di terzi
- 2 Persone non considerate terzi
- 3 Esclusioni
- 5 Massimale

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- Inizio e termine della garanzia
- Condizioni Aggiuntive (operanti se richiamate in polizza):
  - i) Inizio e termine della garanzia (retroattività dalla data di effetto Polizza)
  - ii) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 5 anni)
  - iii) Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa
  - iv) Attività sindacale
  - v) Rilascio di asseverazione e visto di conformità
  - vi) Attività di amministratore
  - vii) Sanzioni, multe e ammende
  - viii) Revisione legale e certificazioni di bilanci

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 6 Scoperto
- Condizioni Aggiuntive (operanti se richiamate in polizza):
  - i) Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa
  - ii) Attività sindacale
  - iii) Rilascio di asseverazione e visto di conformità
  - iv) Attività di amministratore
  - v) Sanzioni, multe e ammende
  - vi) Revisione legale e certificazione di bilanci

**D.** Per l'esercizio delle professioni di **chimico e biologo**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 5. Massimale

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1.b.2. errato trattamento dei dati personali di terzi
- 2 Persone non considerate terzi
- 3 Esclusioni

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- 4 Inizio e termine della garanzia
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in Polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia dalla data di effetto Polizza)
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in Polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 5 anni)

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

6. Franchigie e scoperti

**E.** Per l'esercizio dello studio professionale e, relativamente alle Società di Ingegneria, degli uffici della medesima, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 3. Massimale
- 6 Estensione territoriale

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 2. Persone non considerate terzi
- 3. Massimale
- 5 Esclusioni

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- 1. Oggetto dell'assicurazione

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

1 Oggetto dell'assicurazione

4 Franchigie e scoperti

**F.** Incendio, per il quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 3. Caratteristiche del fabbricato
- 4. Rinuncia alla rivalsa
- 5. Buona fede
- 6. Anticipo sugli indennizzi
- 7. Ricorso terzi
- 8. Rischio locativo

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 2. Esclusioni
- 6. Anticipo indennizzi
- 7. Ricorso terzi
- 8. Rischio locativo

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 1. Rischi assicurati

**G.** Furto, per il quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 3. Trasloco delle cose assicurate
- 4. Mezzi di protezione e chiusura dei locali
- 5. Indennizzo per casi particolari
- 6. Recupero delle cose rubate
- 7. Garanzie complementari

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 2. Esclusioni
- 4. Mezzi di protezione e chiusura dei locali
- 5. Indennizzo per casi particolari
- 7. Recupero delle cose rubate
- 8. Garanzie complementari

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 1. Rischi assicurati
- 5. Indennizzo per casi particolari
- 7. Garanzie complementari

**H. Cristalli**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 3. Rinuncia alla rivalsa

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 2. Esclusioni

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 1. Rischi assicurati

**I. Elettronica**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 3. Somma assicurata e scoperto

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 2. Esclusioni

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 1. Rischi assicurati
- 2. Somma assicurata e scoperto

#### **Esempio di liquidazione rinascimento o dell'indennizzo**

(per Responsabilità civile ved. anche quanto dispone dall'Art. 1917 C.C. Il comma)

Applicazione di franchigia

Per facilitare la comprensione sul funzionamento dell'applicazione della franchigia e dello

Scoperto vengono evidenziati di seguito alcuni esempi:

##### 1. Franchigia:

Ammontare del danno Euro 10.000

Franchigia Euro 500

Risarcimento Euro 9.500

##### 2. Scoperto:

Ammontare del danno Euro 10.000

Scoperto 10% con minimo di Euro 250

Indennizzo Euro 9.750

#### **Dichiarazione del contraente e/o assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Ar. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (Norme che regolano l'assicurazione in generale)

#### **Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 1.5 Aggravamento del rischio (Norme che regolano l'assicurazione in generale)

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio (Norme che regolano l'assicurazione in generale)

Esempio di aggravamento del rischio

Assicurato Avvocato

Il sinistro si riferisce ad attività di sindaco di società che l'Assicurato ha iniziato a svolgere successivamente e che non ha comunicato alla Società né ha corrisposto il relativo premio.

Il sinistro non è indennizzabile.

**Premio**

Escludendo contratti di durata temporanea, il premio di polizza è annuale, con possibilità di frazionamento semestrale, quadrimestrale e trimestrale. Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio; come previsto dall'Art. 1.13 Regolazione del premio (Norme che regolano l'assicurazione in generale).

**Mezzi di pagamento**

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno e bonifico bancario la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

**Adeguamento del premio e delle somme assicurate**

Se non indicato come escluso e qualora il contratto non sia assoggettato a regolazione del premio (Art. 1.13 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale), il contratto prevede l'adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, del premio nonché dei massimi indennizzi e dei limiti di garanzia, se espressi in cifra assoluta. (art. 1.12 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale)

**Diritto di recesso**

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Si rimanda anche a quanto disposto dagli Artt.:

- 1 usque 10 delle Norme comuni alle garanzie Incendio, Furto, Cristalli ed Elettronica
- 1.14 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

**Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.

**Legge applicabile**

Ai sensi dell'art. 180 D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato. In tal caso il diritto sostanziale applicabile, in caso di controversia, sarà quello della legislazione prescelta.

**Regime fiscale**

Il contratto prevede la garanzia malattia, per la quale il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione pari al 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket).

**Altre assicurazioni**

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

Art. 1.2 delle norme che regolano l'assicurazione in generale

**INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI****Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell' art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 1.7 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

Si rimanda anche a quanto disposto dagli Artt.:

- 1 usque 10 delle Norme comuni alle garanzie Incendio, Furto, Cristalli ed Elettronica
- 1.14 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, fatto comunque salvo quanto previsto in materia di conciliazione delle vertenze

**Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a SARA assicurazioni spa - Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) o all'ISVAP, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

# Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto obbligatorio e salvo quanto previsto all'Art. 1.14, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it).

Elenco degli organismi di mediazione:

	Denominazione	Riferimenti
1	Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	<a href="http://www.camcom.gov.it">www.camcom.gov.it</a>
2	ADR Center	<a href="http://www.adrcenter.com">www.adrcenter.com</a>
3	IFOAP CONCILIA	<a href="http://www.ifoapconcilia.it">www.ifoapconcilia.it</a>

## GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

### Addetti

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C.; compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti, praticanti, coadiutori, sostituti di concetto (esclusi lavoratori autonomi).

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Beni assicurati:** Fabbricato e Contenuto.

**Contenuto:** Le cose che si trovano nello studio, comprese quelle di proprietà di terzi eccetto i beni in locazione finanziaria (leasing) già assicurati con altro contratto di assicurazione, quali:

a) Mobilio - Arredamento d'ufficio in genere nonché quanto costituisce attrezzatura ed arredamento delle dipendenze; oggetti di cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali degli addetti presenti in ufficio (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione);

b) Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate;

programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

c) Cose Particolari: qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.

d) Valori, Preziosi e Oggetti d'arte: di pertinenza ed inerenti all'attività dello studio dichiarata: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Cose** (limitatamente alla Sezione RCT/O): Sia gli oggetti materiali che gli animali.

**Danni materiali:** il danno risarcibile a sensi di legge, in conseguenza di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o animali. Essi comprendono capitale, interessi e spese.

**Dipendenze:** Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

**Esplosione:** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**Estorsione:** Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei localidescritti nel modulo di polizza.

**Fabbricato:** La costruzione edile - di proprietà o in locazione - occupata dallo studio, sita nell'ubicazione indicata in polizza.

Sono compresi: fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

## Fatturato

L'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti il volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA.

**Fissi/Infissi - Serramenti:** Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

**Franchigia:** L'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

**Furto:** Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Implosione:** Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

**Incendio:** Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:** La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Massimale:** L'obbligazione massima della Società (per capitali, interesse e spese) per ogni sinistro e periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose.

Quando è previsto un limite di indennizzo, esso non si intende in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro (per capitale interessi e spese) per quella specifica situazione. Anche i limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

**Occlusione:** La chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

**Partita:** Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

**Perdita patrimoniale:** Il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

**Periodo assicurativo:** Ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.

**Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione. Si compone del presente fascicolo e delle Schede di Polizza.

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Primo rischio assoluto:** La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

**Rapina:** La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

**Regola proporzionale:** Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la

corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

**Rischio:** La possibilità che si verifichi il sinistro.

**Scasso:** il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dello studio, tali che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile; non è scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.

**Scheda di polizza:** il documento che viene sottoscritto dalle parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

**Scoperto:** l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo di ariete non sono considerati scoppio.

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alle garanzie della responsabilità civile professionale, la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.

**Società:** SARA assicurazioni SpA.

**Solaio:** Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Studio:** l'insieme dei locali ubicati all'indirizzo indicato in polizza nei quali viene esercitata l'attività professionale.

**Tetto:** L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**Valore commerciale:** Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

**Valore a nuovo:** la forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione del risarcimento, si farà riferimento:

a) Per il fabbricato, le spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area;

b) Per le cose facenti parte del Contenuto lettera b): il costo per il rimpiazzo di ciascuna cosa con altre nuove eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

**Valore Intero:** Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato


si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**Vetro antisfondamento:** Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto ed il recesso delle parti.

Sara Assicurazioni Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.  
Il rappresentante legale

Il Direttore Generale





## il contratto di assicurazione multirischio per il professionista

---

---

**Polizza:**

### Condizioni Generali di assicurazione



**Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia**

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo  
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

---

**Modello 13PROF**

**Condizioni di assicurazione Sara Professionista****NORME GENERALI****1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

**1.2 Altre assicurazioni**

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

**1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

**1.4 Modifiche dell'assicurazione**

**Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

**1.5 Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

**1.6 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**1.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell' art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

**1.8 Recesso in caso di sinistro**

**Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata.** Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; **il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.** In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

**1.9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

**Salvo il caso in cui il contratto sia stato emesso senza tacita proroga ed in mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente.** Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

**1.10 Oneri fiscali**

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**

**1.11 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

**1.12 Indicizzazione**

**(non operante se escluso sulla Scheda di polizza o per polizze a regolazione premio)**

Somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del "costo della vita (indice generale nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice iniziale del mese di giugno dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

**Qualora per effetto degli adeguamenti le somme assicurate aumentino di almeno il 50% è facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare al disposto dei commi precedenti, dandone comunicazione per raccomandata all'altra Parte almeno due mesi prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento**

**NORME GENERALI****1.13 Regolazione del premio (valida solo per la responsabilità civile)****a) Determinazione del premio**

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

**A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.**

**Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.**

**b) Premio anticipato**

**Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.**

**L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.**

**c) Accertamenti e controlli**

**La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti**

**d) Sanzioni**

**1. Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società avvisa il Contraente a mezzo raccomandata a.r. di quanto segue:**

- verranno espletati i controlli di cui al precedente paragrafo c);

- che, qualora risultasse una differenza attiva a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3)

**2. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.**

**3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta o incompleta o nel periodo indicato nel precedente punto 1), la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.**

**4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.**

**1.14 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali (valida per la responsabilità civile)**

**La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.**

**Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

**1.15 Mediazione**

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

**La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.**

**La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.**

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it).

Elenco degli organismi di mediazione:

	Denominazione	Riferimenti
1	Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	<a href="http://www.camcom.gov.it">www.camcom.gov.it</a>
2	ADR Center	<a href="http://www.adrcenter.com">www.adrcenter.com</a>
3	IFOAP CONCILIA	<a href="http://www.ifoapconcilia.it">www.ifoapconcilia.it</a>

**1.16 Foro competente**

Fermo quanto previsto al precedente Art. 1.15, Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

## NORME GENERALI

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

**Addetti**

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C.; compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti, praticanti, coadiutori, sostituti di concetto (**esclusi lavoratori autonomi**).

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Beni assicurati:** Fabbricato e Contenuto.

**Contenuto:** Le cose che si trovano nello studio, comprese quelle di proprietà di terzi eccetto i beni in locazione finanziaria (leasing) già assicurati con altro contratto di assicurazione, quali:

a) Mobilio - Arredamento d'ufficio in genere nonché quanto costituisce attrezzatura ed arredamento delle dipendenze; oggetti di cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato;

effetti personali degli addetti presenti in ufficio (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione);

b) Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate;

programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

c) Cose Particolari: qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.

d) Valori, Preziosi e Oggetti d'arte: di pertinenza ed inerenti all'attività dello studio dichiarata: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Cose (limitatamente alla Sezione RCT/O):** Sia gli oggetti materiali che gli animali.

**Danni materiali:** il danno risarcibile ai sensi di legge, in conseguenza di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o animali. Essi comprendono capitale, interessi e spese.

**Dipendenze:** Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

**Esplosione:** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**Estorsione:** Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei localidescritti nel modulo di polizza.

**Fabbricato:** La costruzione edile - di proprietà o in locazione - occupata dallo studio, sita nell'ubicazione indicata in polizza.

Sono compresi: fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

**Fatturato**

L'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti il volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA.

**Fissi/Infissi - Serramenti:** Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

**Franchigia:** L'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

**Furto:** Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Implosione:** Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

**Incendio:** Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:** La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Massimale:** L'obbligazione massima della Società (per capitali, interesse e spese) per ogni sinistro e periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo, **esso non si intende in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso** e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro (per capitale interessi e spese) per quella specifica situazione. Anche i limiti di indennizzo previsti dal contratto, **si intendono prestati per periodo assicurativo**.

**Occlusione:** La chiusura o la riduzione del lume della condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

**Partita:** Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

**Perdita patrimoniale:** Il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

**NORME GENERALI**

**Periodo assicurativo:** Ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza

**Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione. Si compone del presente fascicolo e delle Schede di Polizza

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società

**Primo rischio assoluto:** La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

**Rapina:** La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

**Regola proporzionale:** Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

**Rischio:** La possibilità che si verifichi il sinistro.

**Scasso:** il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dello studio, tali che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile; non è scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.

**Scheda di polizza:** il documento che viene sottoscritto dalle parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

**Scoperto:** l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, **che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.**

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo di ariete non sono considerati scoppio.

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alle garanzie della responsabilità civile professionale, la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione

**Società:** SARA assicurazioni SpA.

**Solaio:** Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Studio:** l'insieme dei locali ubicati all'indirizzo indicato in polizza nei quali viene esercitata l'attività professionale.

**Tetto:** L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**Valore commerciale:** Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

**Valore a nuovo:** la forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione del risarcimento, si farà riferimento:

a) Per il fabbricato, le spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area;

b) Per le cose facenti parte del Contenuto lettera b): il costo per il rimpiazzo di ciascuna cosa con altre nuove eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

**Valore Intero:** Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**Vetro antisfondamento:** Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

**ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

(medici ed operatori sanitari)

**1 Oggetto dell'assicurazione**

1.a. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni materiali involontariamente arrecati a terzi, compresi clienti e pazienti, in conseguenza di fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale indicata nella Scheda di Polizza.

L'assicurazione comprende, altresì, **fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato all'Art. 5. per le ipotesi ivi previste**, le perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi clienti e pazienti, non conseguenti a danni materiali.

1.b. L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da:

1. fatto anche doloso, degli Addetti
2. interventi improrogabili - anche chirurgici - di pronto soccorso prestati in stato di necessità; anche quando la professione dichiarata in Polizza non preveda l'esercizio della chirurgia
3. servizio di guardia medica o interdivisionale o di continuità assistenziale
4. vizio di acquisizione del consenso informato al paziente e/o da non corretta o non compiuta redazione dei referti o cartelle cliniche
5. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), **semprech  l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.**  
**L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali**
6. attività di volontariato
7. attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato
8. attività di elaborazione dei dati dei propri clienti e pazienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP **delle quali sia proprietario o possessa una quota superiore al 50%.**  
**L'Assicurato dovr  comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio e della sua regolazione (come previsto dall'Art. 1.13 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale).**
9. proprietà e/o uso di apparecchiature e strumenti medicali inerenti l'attività svolta
10. azioni di rivalsa esperite dalla Pubblica Amministrazione per danni materiali e perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi clienti e pazienti, e/o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione
11. perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore
12. multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato
13. rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche
14. attività giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata
15. attività professionale svolta in regime di intramoenia ed extramoenia
16. indagini diagnostiche e manovre terapeutiche effettuate mediante l'inserimento nell'organismo del paziente di sonde, cateteri o altre attrezzature

1.c. La validità della garanzia è subordinata:

1. **al possesso e al mantenimento per tutta la durata della Polizza, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatoria**
2. **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dal codice deontologico, se esistente.**

1.d. Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:

1. la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo
2. prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.  
**L'Assicurato dovr  comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio e della sua regolazione (come previsto dall'Art. 1.13 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale).**

1.e. La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, **purch  fatturata in Italia**, e per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero

**2 Persone non considerate terzi**

**Non sono considerate terzi:**

1. **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine**
2. **le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.**

### 3. Esclusioni

3.a. La garanzia non vale per l'esercizio di attività:

1. di medicina estetica e da interventi di chirurgia estetica o plastico-ricostruttiva, intendendosi esclusi anche i danni di natura estetica comunque derivanti da prestazioni mediche e/o interventi chirurgici anche di altro tipo
2. di procreazione assistita, da analisi genetiche, da attività di ricerca
3. di responsabile di struttura, attività primaria presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata, clinica universitaria o strutture simili né di direzione sanitaria in genere
4. di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica
5. svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio
6. contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione
7. raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati e/o per danni e perdite patrimoniali attribuibili ad immunodeficienze, incluso AIDS

3.b. La garanzia non comprende, altresì, danni materiali o perdite patrimoniali derivanti da:

1. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata
2. furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore
3. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili
4. detenzione o impiego di esplosivi
5. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
6. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata
7. amianto

3.c. L'assicurazione non comprende, infine:

1. i rischi derivanti dalla proprietà, gestione ed esercizio di cliniche, centri specialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e strutture simili
2. rimborsi a terzi, compresi i pazienti, di quanto corrisposto all'Assicurato a titolo di competenze professionali
3. i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo per i veterinari i danni agli animali e quanto disposto dall'Art. 1.c.11
4. i danni punitivi o esemplari

### 4. Inizio e termine della garanzia

4.a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 2 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.

4.b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

4.c. Qualora il rischio Assicurato sia stato già coperto, senza soluzione di continuità, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa prestata dalla Società. Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato dalla Polizza sostituita. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture

4.d. In caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

4.e. In caso di radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida.

## 5 Massimale

5.a. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza in Polizza, per danni materiali, e con limite di indennizzo di Euro 100.000 per le garanzie di cui agli Artt. 1.b.4., 1.b.5., 1. b.11 e 1.b.12. e di Euro 250.000 per perdite patrimoniali conseguenti alle attività previste dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Relativamente a medici legali e medici del lavoro il massimale indicato in Polizza per danni materiali si intende valido anche per perdite patrimoniali; fermo quanto indicato al punto 5.a. in materia di sottolimiti.

5.b. Il massimale e il limite di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.

5.c. Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

## 6. Franchigie e scoperti

6.a. L'assicurazione si intende prestata con applicazione di

1. una franchigia di Euro 250 per sinistro per i danni a cose, elevata a Euro 500 per danni agli animali
2. uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 ed il massimo di Euro 5.000 relativamente alle perdite patrimoniali non derivanti da danni materiali

Limitatamente ad attività di implantologia odontoiatrica, l'assicurazione si intende, tuttavia, prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500 ed il massimo di Euro 15.000.

## CONDIZIONE AGGIUNTIVA

(Operante solo se richiamata in Polizza)

Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia dalla data effetto Polizza)

Il primo capoverso dell'Art. 4 si intende sostituito dal seguente:

**L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di stipula del contratto.**

## ESERCIZIO DELLO STUDIO

### 1. Oggetto dell'assicurazione

#### 1.1 Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni materiali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti e limitatamente agli studi medici i pazienti, in conseguenza di fatti verificatisi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dello studio professionale descritto sulla Scheda di polizza, ubicato in Italia.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso degli Addetti.

L'assicurazione comprende i rischi derivanti da:

1. conduzione dello studio assicurato
2. svolgimento di attività all'esterno dello studio, compresi i danni da incendio di cose dello Assicurato o da lui detenute o possedute **fino alla concorrenza di Euro 250.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500**
3. proprietà ed esercizio di attrezzature, apparecchiature ed impianti specifici per lo svolgimento dell'attività
4. attività di pulizia
5. spargimento di acqua, anche a seguito di guasti di apparecchi domestici al servizio dello studio
6. proprietà e detenzione di cani, compresa attività di vigilanza effettuata anche con guardiani anche armati
7. proprietà e manutenzione dei fabbricati nei quali è ubicato lo studio assicurato, compresi i rischi derivanti dalla proprietà, uso e manutenzione di:
  - impianti, fissi e non, destinati alla conduzione dello studio
  - antenne radiotelevisive



- spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino
- tettoie, porte e cancelli manovrati anche elettricamente
- strade private e parcheggi di pertinenza

L'assicurazione comprende altresì i danni:

8. a cose di terzi, compresi i clienti e limitatamente agli studi medici i pazienti, in consegna e/o custodia all'assicurato, **fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 25.000, con applicazione di una franchigia di Euro 250.**
9. a cose degli Addetti **fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 15.000, con applicazione di una franchigia di Euro 250**
10. a veicoli di terzi, compresi i clienti e limitatamente agli studi medici i pazienti, durante operazioni di carico o scarico degli stessi o trovantisi in aree destinate a parcheggio, di pertinenza dello studio. **La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 500.**
11. derivanti dal rischio dello smercio di generi alimentari
12. dalla proprietà ed uso di biciclette e velocipedi
13. dalla guida di veicoli da parte degli Addetti non di proprietà dell'Assicurato né da questi presi o dati in locazione, compresi i danni corporali subiti dai terzi trasportati.
14. derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza, **fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 250.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500**
15. conseguenti a inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture **fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 150.000 e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500**

L'assicurazione vale anche per:

16. la responsabilità civile personale degli Addetti, per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti e limitatamente agli studi medici i pazienti,, escluso l'Assicurato stesso, compresa la responsabilità personale degli Addetti che siano **regolarmente nominati responsabili della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008**. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli Addetti, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**
17. gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli Addetti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali da essi subiti in occasione di lavoro o di servizio.
18. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

Per attività, lavori o servizi commissionati a terzi e per attività non svolte dagli Addetti, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente.

## 1.2 Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

1.2.a. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38, per gli infortuni sofferti dagli Addetti, assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs.;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38, cagionati agli Addetti per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente .

L'assicurazione comprende altresì per gli infortuni subiti da titolari, soci e familiari coadiuvanti limitatamente alle somme richieste dall'INAIL, mediante l'azione di rivalsa ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965.

1.2.b. L'assicurazione comprende inoltre il rischio delle malattie professionali riconosciute all'I.N.A.I.L. o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale e spiega i suoi effetti **a condizione che le stesse si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.**

L'assicurazione non vale per:

1) **gli Addetti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile**

2) malattie professionali conseguenti:

**2a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa**

**2b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.**

L'esclusione di cui al presente punto 2b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono attuati le riparazioni e gli adattamenti.

**3) le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

**L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare, senza ritardo alla Società, l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nell'assicurazione e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.**

**La presente garanzia si intende prestata con massimale pari al 50% rispetto a quello indicato sulla Scheda di Polizza.**

1.2.c. Non costituisce motivo di decadenza dell'assicurazione l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla legge in quanto ciò derivi da inesatte interpretazioni delle norme vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave.

1.2.d. L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

## 2. Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi:

2.a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente

2.b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a)

2.c. gli Addetti quando subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatto salvo per i danni a cose di cui all'Art. 1.1.9

2.d. tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo lavoratori autonomi ai quali l'assicurato abbia commissionato attività specifiche o dei quali l'assicurato si avvalga a qualsiasi titolo, limitatamente a morte o lesioni come definite dall'art. 583 c.p. (escluse le malattie professionali).

2.e. le società o enti che, rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

2.f. i conducenti di veicoli e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui lett. 2.a., limitatamente a quanto previsto all'Art. 1.1.13

## 3. Massimale

3.a. L'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di polizza che rappresenta il massimo esborso della Società qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiamo riportato lesioni personali o danneggiamento a cose e non si intende cumulabile con quello RCO.

3.b. Il massimale pattuito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta comunque unico anche in caso di corresponsabilità tra più Assicurati e/o tra più Addetti.

Nel caso di responsabilità solidale con altri l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

3.c.. I massimali della presente Sezione non si intendono cumulabili con altri previsti per le medesime garanzie dalle altre Sezioni contrattuali se attivate; con l'intesa che, in caso di disaccordo tra le parti verrà data interpretazione più favorevole all'Assicurato.

## 4. Franchigie e scoperti

Salvo quanto diversamente previsto dall'Art. 1 per le garanzie ove prevista franchigia diversa o scoperto, l'assicurazione si intende prestata con applicazione di franchigia di euro 250 per danni a cose.

## 5. Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- esercizio di attività diverse da quelle dichiarate
- circolazione su aree pubbliche o ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili
- provocati da soggetti non facenti parte dello studio
- da incendio, salvo quanto dispone l'Art. 1.1.2.
- da furto e rapina
- da perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli al portatore
- da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali dello studio
- a cose trasportate su veicoli
- a detenzione o impiego di esplosivi
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ( fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- da amianto
- da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico
- a natanti ed aeromobili

Sono altresì escluse le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e limitatamente agli studi medici i pazienti, nell'esercizio dell'attività professionali e i danni punitivi ed esemplari.

## 6. Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero.

### NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO - FURTO CRISTALLI - ELETTRONICA

#### 1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### 2 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

2.a. fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste illese

2.b. conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale

2.c. entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e alla Società, circostanziando il fatto e indicando l'importo approssimativo del danno; per le garanzie Incendio, Cristalli ed Elettronica il termine di 24 ore viene elevato a 3 giorni

2.d. presentare alla Società, entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore

2.e. ove siano distrutti o sottratti titoli di credito, farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento

2.f. dare la dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto

2.g. relativamente alla garanzia Ricorso terzi, informare immediatamente la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto o in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto o in parte, gli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto.

#### 3 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo se:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno
- dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro
- occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti
- altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso.

#### 4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominare un terzo quando si verifica disaccordo fra loro e, anche prima, su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### 5 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2
- c) verificare l'esistenza, la qualità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 6
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati della valutazione di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### 6 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri, separatamente per:

**Fabbricato:**

stimando il costo necessario per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.

**Contenuto:**

- per le cose precisate alla lettera a) della relativa voce, stimando il valore delle stesse al momento del sinistro in relazione al tipo, qualità, funzionalità, uso, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza influente e deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate ed il valore di quelle rimaste o illese
- per le cose precisate alle lettere b) della relativa voce, stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali o equivalenti e deducendo il valore ricavabile dalle cose danneggiate e quello a nuovo delle cose rimaste o illese.

**Valori:**

relativamente ai titoli di credito rimborsando solamente le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento.

**Lastre e/o Insegne:**

stimando il costo necessario per il rimpiazzo o la riparazione, compresa la posa in opera della cosa danneggiata, e deducendo da tale costo il valore dei recuperi.

**7 Limiti massimi dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somme maggiori di quelle assicurate alle singole voci.

Per i danni al Contenuto, la Società pagherà non più:

- di € 5.200, per singolo quadro od oggetto d'arte
- del 10% della somma assicurata, per valori, col massimo di € 1.040 per denaro, preziosi e metalli preziosi
- del 15% della somma assicurata, per spese sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per il rifacimento dei documenti dello studio
- del 20% della somma assicurata per le cose contenute in locali non comunicanti con quelli dello studio, adibiti a dipendenze del medesimo. In detti locali non si intendono assicurati valori, quadri ed oggetti d'arte.

Per le cose per le quali è prevista la copertura Valore a nuovo l'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se da garanzia del ripristino o rimpiazzo delle cose danneggiate; in caso contrario la Società limita l'indennizzato al valore che le stesse avevano al momento del sinistro in relazione al tipo, grado di vetustà, stato di manutenzione, funzionalità ed ogni altra circostanza concomitante.

**8 Assicurazione Parziale**

Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate con le garanzie Incendio - voce Fabbricato - ed Elettronica, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme assicurate alle voci stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

**9 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando dal procedimento stesso risulti che non ricorre quanto previsto all'art. 2, lettera b) Furto e art.2 lettera c) Incendio.

**10 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole voci delle garanzie Furto e Cristalli si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora invece la Società decidesse di recedere dal contratto, limitatamente alle suddette garanzie, si darà luogo al rimborso del relativo premio, al netto delle imposte, per il periodo di rischio non corso per le somme rimaste in essere.

**INCENDIO****1 Rischi assicurati**

La società, nei limiti tutti convenuti in polizza, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate, da:

- 1.a. incendio
- 1.b. esplosione - scoppio, anche se causati da sostanze e ordigni esplosivi, purché legalmente detenuti dall'Assicurato o detenuti, a sua insaputa, da terzi nell'edificio nel quale si trova lo studio
- 1.c. fulmine
- 1.d. fenomeni elettrici, quali corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, anche conseguenti ad azione del fulmine o ad elettricità atmosferica:
  - agli impianti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato
  - alle cose facenti parte del contenuto lett. b); sempre che risultino assicurati rispettivamente il fabbricato e/o il contenuto

Questa garanzia viene prestata con la franchigia di € 50 per sinistro e fino a concorrenza di € 3.620 per periodo di assicurazione.

1.e. fumi, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini oppure sviluppatisi da incendio che abbia colpito le cose assicurate od altri enti posti nell'ambito di 20 metri da esse

1.f. urto di veicoli stradali non appartenenti né in uso al Contraente o all'Assicurato, né al servizio dei medesimi

1.g. caduta di aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate e di corpi vaganti nello spazio, esclusi comunque ordigni esplosivi

1.h. bang sonico causato da aeromobili od oggetti in genere che superano la barriera del suono

1.i. eventi socio politici, a condizione che i danni siano causati da persone che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio e sempreché non si verifichino nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, ovvero in occasione di furto o rapina, tentati o commessi. Qualora le suddette persone abbiano occupato lo studio per oltre cinque giorni consecutivi, sono compresi i danni derivanti esclusivamente da incendio, esplosione o scoppio.

Questa garanzia è prestata con la franchigia di € 255 per sinistro

1.l. eventi atmosferici, a condizione che si tratti di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, sovraccarico di nevi sui tetti e che la loro violenza sia riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate e non.

Sono compresi i danni:

- da bagnamento dovuti a precipitazioni atmosferiche verificatesi in occasione degli eventi sopra indicati che abbiano cagionato lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti

- causati dalla caduta di alberi o di parti di fabbricato, comprese le insegne murali, per effetto dei suddetti eventi.

Questa garanzia è prestata con una franchigia di € 100 per sinistro;

1.m. spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato, non dovuta a gelo, disgelo o rigurgito di fogna.

Sono altresì comprese - sempreché sia assicurato il fabbricato - le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, incluse quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristino dei locali.

Questa garanzia viene prestata, fino a concorrenza di € 2.590 per periodo di assicurazione e con lo scoperto del 10%, col minimo di € 75 per sinistro

1.n. guasti per ordine dell'Autorità o cagionati dall'Assicurato non inconsideratamente, allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

I danni sono indennizzati anche se i predetti eventi sono causati con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi, oppure con dolo o colpa grave degli altri addetti.

La Società, inoltre, in aumento agli indennizzi dovuti per le garanzie di cui lettere a) usque l) fermo il limite di cui all'art.7 delle Norme Comuni.

1.o. corrisponde un'indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 15% di quello liquidato per le voci Fabbricato e Contenuto, per eventuali maggiori spese, quali: mancato godimento dei locali, interruzione dell'attività, spese di perizia ed altri oneri conseguenti al sinistro

1.p. rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, fino a concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo.

## 2. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

2.a. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, valanghe, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione

2.b. causati da esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche

2.c. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi

2.d. di smarrimento o furto delle cose assicurate, anche se avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione

2.e. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale

2.f. di fenomeno elettronico:

- conseguente a difetti di materiale o di costruzione, ad inadeguata manutenzione oppure dovuto ad usura o manomissione

- alle lampade elettriche in genere, valvole termoioniche, resistenze scoperte, trasformatori elettrici, generatori di corrente, alle antenne che non siano radio telericeventi e centralizzate, ai tubi elettronici

2.g. derivanti da eventi atmosferici:

- a serramenti, lucernari in genere, installazioni esterne, nonché a enti posti in fabbricati aperti da uno o più lati od incomplete nelle coperture e nei serramenti

- che abbiano provocato gelo, cedimento o franamento del terreno

2.h. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensioni di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precisato all'art.1, lettera o).

## 3. Caratteristiche del fabbricato

La costruzione edile della quale fa parte lo studio assicurato deve:

- essere adibita ad abitazione civile e/o ad uffici per almeno due terzi della superficie complessiva dei piani

- avere, come caratteristiche costruttive minime, strutture portante verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili (materiali che alla temperatura di 750° C. non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica).

**4 Rinuncia alla rivalsa**

La società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante all'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, fornitori e clienti, purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

**5 Buona fede**

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal contraente e/o dall'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, comporteranno, agli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1898 del C.C., decadenza dal diritto di indennizzo o riduzione dello stesso, solo se tali circostanze investano le caratteristiche durevoli del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito con dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere al momento in cui la circostanza si è verificata.

**6 Anticipo sugli indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'ammontare dell'indennizzo complessivo sia preventivabile in almeno € 25.800.

La Società è tenuta al pagamento dell'acconto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 517.000, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

**7 Ricorso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale pattuito, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro di incendio, esplosione e scoppio indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa, entro il massimale suddetto e fino a concorrenza del 10% del massimale stesso, ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo dei beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato nonché quelli conseguenti all'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

7.a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine con lui convivente

7.b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera a)

7.c. la società, le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

**8 Rischio Locativo - Fabbricato condotto in locazione dall'Assicurato**

Qualora risulti indicata sulla Scheda di polizza la voce Fabbricato - Rischio Locativo, la Società nei soli casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni materiali e diretti al Fabbricato tenuto in locazione dall'Assicurato, causati da incendio, esplosione o scoppio, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato medesimo.

Rimane ferma l'applicazione della regola proporzionale prevista all'art. 8 "Assicurazione parziale - regola proporzionale".

Ai fini della gestione delle vertenze di danno sono operanti le disposizioni dell'art. 1.14 Gestione della vertenza di danno.

**FURTO****1 Rischi assicurati**

La Società, nei limiti tutti convenuti in polizza, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al contenuto da:

1.a. furto commesso con scasso dei mezzi di protezione e di chiusura aventi le caratteristiche previste al successivo art. 4 o con sfondamento dei muri, pavimenti e soffitti dei locali aventi le caratteristiche dichiarate dall'Assicurato

1.b. furto commesso con scalata, intendendosi per tale il furto avvenuto seguendo dall'esterno una via diversa da quella ordinaria, cioè mediante impiego di particolare agilità personale o per mezzo di attrezzi (come per esempio: scale, corde e simili)

1.c. furto commesso con uso di chiavi false: non equivale all'uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi vere

1.d. furto commesso da persone rimaste clandestinamente nei locali, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi

1.e. furto commesso durante i periodi di chiusura diurna, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso

1.f. furto commesso da dipendenti del Contraente dell'Assicurato purché avvenuto a locali chiusi e con scasso, in ore diverse da quelle di lavoro

1.g. rapina avvenuta nei locali dello studio anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La Società, fermo il limite di cui all'art.7 delle Norme Comuni, indennizza altresì:

1.h. guasti e vandalismi cagionati, in occasione di furto o rapina, tentati o commessi, al contenuto nonché ai locali che lo contengono e ai relativi mezzi di protezione e chiusura.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 20% della somma assicurata

1.i. un'indennità aggiuntiva per danni indiretti, per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo dovuto per le garanzie di cui alle lettere a) usque g), escluso quello per valori.

Le garanzie sopra elencate sono prestate a primo rischio assoluto.

**2 Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

2.a. verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, terrorismo o sabotaggio organizzato, scioperi, tumulti popolari

2.b. agevolati dal Contraente o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché quelli commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:

- persone che abitano con il Contraente o con l'Assicurato od occupano lo studio
- persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, salvo quanto previsto all'art.1, lettera f)
- persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate dello studio
- persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1,2,3) anche se non coabitanti;

2.c. causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro

2.d. avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali dello studio rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, fatta eccezione per le garanzie di cui all'art. 1 lettera h). Per i valori l'esclusione decorre, invece, dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

### 3 Trasloco delle cose assicurate

In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società almeno dieci giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del decimo giorno successivo a quello in cui la società ha ricevuto l'avviso salvo le disposizioni dell'art. 1.5, se il trasloco comporta aggravamento del rischio.

### 4 Mezzi di protezione e chiusura dei locali

Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nello studio, ad eccezione di quelli derivanti da rapina, è che ogni apertura (porta, finestra, lucernaio, vetrata, ecc.) dello studio medesimo - situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani (quali ad esempio: ballatoi, scale, terrazzi, e simili) accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi - sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia: il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali sbarre, catenacci e simili) manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti

- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o in lega metallica) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti, aventi luci di superficie non superiore a cmq. 900.

Si intendono per vetri antisfondamento le superfici costituite da una o più lastre con interposti ed incollati fra di esse (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore non inferiore a mm. 6, oppure costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a mm. 6.

### 5 Indennizzo per casi particolari

In caso di sinistro la Società corrisponderà indennizzo:

5.a. nella misura dell'80%, se il furto è commesso con le modalità di cui all'art.1, lett. c) senza scasso delle serrature o da dipendenti come previsto alla lettera f) del medesimo articolo

5.b. nella misura del 75% se i mezzi di protezione e chiusura risultano in parte non conformi a quanto richiesto all'art. 3.4 purché il furto sia commesso con scasso

5.c. nella misura del 75% - in luogo della riduzione proporzionale dell'indennizzo prevista dagli artt. 1893 e 1898 C.C. - nel caso di esistenza di taluna delle circostanze aggravanti di cui al punto 4 delle dichiarazioni dell'Assicurato riportate in polizza con o senza concomitanza delle fattispecie di cui ai precedenti articoli 5.a e 5.b.

### 6 Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente, il valore del recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

### 7 Garanzie complementari

Operanti solo se pattuite congiuntamente all'assicurazione del Contenuto.

#### Furto valori in cassaforte - Rapina valori

La Società, fermo quanto previsto dalle norme che regolano le garanzie Furto e in aumento quanto dovuto in base all'art. 6.7, lettera b), risarcisce la perdita di valori verificatisi nello studio in conseguenza di furto o rapina sempre che risulti prescelta in polizza (mod. 11 PAC) la relativa garanzia. Per i valori custoditi in cassaforte la Società è obbligata soltanto se vi è stato scasso della cassaforte medesima.

La garanzia viene prestata a primo rischio assoluto e si intende estesa all'estorsione, vale a dire al caso in cui l'Assicurato e/o gli addetti vengano costretti a consegnare i valori assicurati mediante violenza o minaccia, rivolta sia verso le persone predette sia verso altre persone, purché tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei valori siano posti in atto all'interno dello studio.

In caso di rapina o estorsione si applica uno scoperto del 10%.

Si intende per cassaforte in contenitore realizzato appositamente per la custodia dei valori, avente almeno le seguenti caratteristiche costruttive:

a) pareti in acciaio di spessore non inferiore a mm. 2

b) battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso (non inferiore a mm. 10)

c) movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, riferato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastre e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansioni

d) dispositivo di ancoraggio ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Detto dispositivo non è necessario se la cassaforte ha un peso non inferiore a kg. 200.

**Portavalori**

La Società risarcisce la perdita di valori trasportati fuori dallo studio dall'Assicurato o dagli addetti, in conseguenza di:

- a) furto avvenuto a seguito di infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto
- b) scippo
- c) rapina.

L'età della persona che trasporta i valori deve essere compresa fra i 18 e i 70 anni.

La garanzia è valida in tutta Italia e viene prestata a primo rischio assoluto. In caso di sinistro si applica uno scoperto del 10%.

**CRISTALLI****1 Rischi assicurati**

La Società, nei limiti tutti convenuti in polizza, si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti di rottura, dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e specchio, marmo, insegne interne ed esterne purché fissate al fabbricato o all'edificio di cui fosse porzione.

L'assicurazione vale anche per la rottura delle lastre e/o insegne verificatesi in occasione di:

- scioperi, sommosse, tumulti popolari e dimostrazione di folla;
- trombe d'aria, uragani, tempeste e grandine e comprende le conseguenti spese di posa in opera.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e con una franchigia di € 25 per sinistro.

**2 Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

2.a. causati da:

- atti di guerra, insurrezioni, requisizioni, occupazioni o sgombero da qualunque Autorità ordinati
- terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, gelo
- scoppi ed esplosioni, emanazione di calore e radiazioni atomiche;

2.b. derivanti da:

- crollo di fabbricato o distacco di parti di esso
- restauro dei locali, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze
- lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici
- operazioni di trasloco, rimozioni delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate

2.c. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi

2.d. alle cornici, intelaiature nonché alle lastre aventi particolare valore artistico

2.e. alle lastre usate nelle pavimentazioni e nei giardini

2.f. di rigature, screpolature e scheggiature.

**3 Rinuncia alla rivalsa**

La società rinuncia - solo in caso di dolo - al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori e i clienti, purché l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile.

**ELETTRONICA****1 Rischi assicurati**

La Società, nei limiti tutti convenuti in polizza, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose facenti parte del contenuto, lettera b) delle Definizioni collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, derivanti da guasti di natura meccanica ed elettrica imputabili ai seguenti fatti accidentali:

- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, bruciature, fenomeni elettrici in genere
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione
- imperizia, errato uso.

La Società, fermo il limite di cui all'art.7 delle Norme Comuni, corrisponde altresì un'indennità aggiuntiva per danni indiretti, per un importo forfettario pari al 10% dell'indennizzo dovuto per questa garanzia.

**2 Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

2.a. causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato o dei familiari con essi conviventi

2.b. di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici

2.c. per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate

2.d. verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché in occasione di trasporti e trasferimenti, operazioni di carico e scarico, cadute accidentali

2.e. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicato dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate

2.f. ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili subiti da altre parti delle cose assicurate

2.g. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione



2.h. determinati da terremoto, maremoto ed eruzioni vulcaniche

2.i. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

**3 Somma assicurata e scoperto**

La somma assicurata deve corrispondere al costo di rimpiazzo delle cose assicurate come definito alla voce Valore a nuovo, lettera b) delle Definizioni, delle Definizioni.

In caso di sinistro si applica lo scoperto del 10% con il minimo di € 75 per ogni macchina o apparecchiatura



il contratto di assicurazione multirischio per il professionista

# Sara Professionista

**Polizza:**

## Fascicolo Informativo

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- a) **Nota Informativa modello 60PROF ed. 10/2012 comprensiva di glossario**
- b) **Condizioni di Assicurazione modello 13PROF ed. 10/2012**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.**



**Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia**

Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F. 00408780583 REA Roma n. 117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n. 1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo  
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 001

**Modello 60PROF**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Società [www.sara.it](http://www.sara.it)

## INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI.

Tel. +39 06 8475.1 -FAX +39 06 8475223 -Sito Internet: [www.sara.it](http://www.sara.it) -Indirizzo e-mail: [info@sara.it](mailto:info@sara.it)

## INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2011

- Patrimonio netto: 347.554.000
- Capitale sociale : 54.675.000
- Totale delle riserve patrimoniali: 254.044.000
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,49 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

## INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali.

Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione allegate al presente Fascicolo.

## DURATA DEL CONTRATTO

Salvo dove non diversamente pattuito tra le Parti, il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti mediante lettera raccomandata, entro il termine di almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Art. Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Norme che regolano l'assicurazione in generale).

## COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La polizza Sara Professionista prevede le seguenti coperture:

- 1. Responsabilità civile professionale**, valida per:
  - esercizio delle professioni sanitarie (medici ed operatori sanitari)
  - esercizio delle professioni liberali tecniche di ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, perito edile, agronomo, dottore forestale, perito agrario, geologo e Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione)
  - esercizio delle professioni liberali di commercialista, ragioniere, perito commerciale, tributarista, consulente del lavoro, avvocato e agente immobiliare
  - esercizio della professione di chimico e biologo
- 2. Responsabilità civile esercizio dello studio professionale e, relativamente alle Società di Ingegneria, degli uffici della medesima**
- 3. Incendio**
- 4. Furto**
- 5. Cristalli**
- 6. Elettronica**

### Avvertenza:

L'assicurazione di cui al precedente punto 1 è prestata nella forma 'claims made', a copertura delle richieste di risarcimento per le quali è prestata l'assicurazione conseguenti a fatti ed omissioni, verificatisi durante il periodo di assicurazione, nei limiti degli Artt. Intitolati Inizio e Termine della Garanzia e delle eventuali Condizioni Aggiuntive aventi lo stesso titolo (se richiamate), come precisato ai successivi punti, alle quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Salvo eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte in documenti contrattuali sottoscritti dalle Parti, il contratto prevede le seguenti coperture:

**A. Esercizio delle professioni sanitarie**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 5. Massimale

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1.b.5. errato trattamento dei dati personali di terzi
- 2 Persone non considerate terzi
- 3 Esclusioni

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- 4 Inizio e termine della garanzia
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia dalla data di effetto Polizza)

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 6 Franchigie e scoperti

**B. Esercizio delle professioni di ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, perito edile, agronomo, dottore forestale, perito agrario, geologo e Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione, con possibilità di attivare:

- i) Garanzia Completa
- ii) Garanzia base
- 2. Massimale
- 4. Studio associato
- 5. Danni all'opera

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. d. valore dell'opera o dell'impianto (o di sua parte) progettato o diretto, collaudato o per il quale l'Assicurato rivesta il ruolo di coordinatore per la progettazione e/o l'esecuzione non eccedente Euro 5.000.000
- 2 Massimale
- 5. Danni all'opera
- 6. Persone non considerate terzi
- 7. Esclusioni

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- 1 Il capoverso Oggetto dell'assicurazione
- 8 Inizio e termine della garanzia
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in Polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia dalla data di effetto Polizza)
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in Polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 5 anni)

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 3 Franchigie e scoperti

**C. Esercizio delle professioni di commercialista, ragioniere, perito commerciale, tributarista, consulente del lavoro, avvocato e agente immobiliare**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 5. Massimale
- Condizioni Aggiuntive (operanti se richiamate in polizza):
  - i) Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa
  - ii) Attività sindacale
  - iii) Rilascio di asseverazione e visto di conformità
  - iv) Attività di amministratore
  - v) Praticante avvocato
  - vi) Sanzioni, multe e ammende
  - vii) Revisione legale e certificazioni di bilanci

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1.b.2. errato trattamento dei dati personali di terzi
- 2 Persone non considerate terzi
- 3 Esclusioni
- 5 Massimale

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- Inizio e termine della garanzia
- Condizioni Aggiuntive (operanti se richiamate in polizza):
  - i) Inizio e termine della garanzia (retroattività dalla data di effetto Polizza)
  - ii) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 5 anni)
  - iii) Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa
  - iv) Attività sindacale
  - v) Rilascio di asseverazione e visto di conformità
  - vi) Attività di amministratore
  - vii) Sanzioni, multe e ammende
  - viii) Revisione legale e certificazioni di bilanci

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 6 Scoperto
- Condizioni Aggiuntive (operanti se richiamate in polizza):
  - i) Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa
  - ii) Attività sindacale
  - iii) Rilascio di asseverazione e visto di conformità
  - iv) Attività di amministratore
  - v) Sanzioni, multe e ammende
  - vi) Revisione legale e certificazione di bilanci

**D.** Per l'esercizio delle professioni di **chimico e biologo**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 5. Massimale

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1.b.2. errato trattamento dei dati personali di terzi
- 2 Persone non considerate terzi
- 3 Esclusioni

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- 4 Inizio e termine della garanzia
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in Polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia dalla data di effetto Polizza)
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in Polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 5 anni)

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

6. Franchigie e scoperti

**E.** Per l'esercizio dello studio professionale e, relativamente alle Società di Ingegneria, degli uffici della medesima, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 3. Massimale
- 6 Estensione territoriale

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 2. Persone non considerate terzi
- 3. Massimale
- 5 Esclusioni

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- 1. Oggetto dell'assicurazione

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

1 Oggetto dell'assicurazione

4 Franchigie e scoperti

**F.** Incendio, per il quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 3. Caratteristiche del fabbricato
- 4. Rinuncia alla rivalsa
- 5. Buona fede
- 6. Anticipo sugli indennizzi
- 7. Ricorso terzi
- 8. Rischio locativo

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 2. Esclusioni
- 6. Anticipo indennizzi
- 7. Ricorso terzi
- 8. Rischio locativo

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 1. Rischi assicurati

**G.** Furto, per il quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 3. Trasloco delle cose assicurate
- 4. Mezzi di protezione e chiusura dei locali
- 5. Indennizzo per casi particolari
- 6. Recupero delle cose rubate
- 7. Garanzie complementari

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 2. Esclusioni
- 4. Mezzi di protezione e chiusura dei locali
- 5. Indennizzo per casi particolari
- 7. Recupero delle cose rubate
- 8. Garanzie complementari

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 1. Rischi assicurati
- 5. Indennizzo per casi particolari
- 7. Garanzie complementari

**H. Cristalli**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 3. Rinuncia alla rivalsa

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 2. Esclusioni

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 1. Rischi assicurati

**I. Elettronica**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 3. Somma assicurata e scoperto

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 2. Esclusioni

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 1. Rischi assicurati
- 2. Somma assicurata e scoperto

#### **Esempio di liquidazione rinascimento o dell'indennizzo**

(per Responsabilità civile ved. anche quanto dispone dall'Art. 1917 C.C. Il comma)

Applicazione di franchigia

Per facilitare la comprensione sul funzionamento dell'applicazione della franchigia e dello

Scoperto vengono evidenziati di seguito alcuni esempi:

##### 1. Franchigia:

Ammontare del danno Euro 10.000

Franchigia Euro 500

Risarcimento Euro 9.500

##### 2. Scoperto:

Ammontare del danno Euro 10.000

Scoperto 10% con minimo di Euro 250

Indennizzo Euro 9.750

#### **Dichiarazione del contraente e/o assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Ar. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (Norme che regolano l'assicurazione in generale)

#### **Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 1.5 Aggravamento del rischio (Norme che regolano l'assicurazione in generale)

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio (Norme che regolano l'assicurazione in generale)

Esempio di aggravamento del rischio

Assicurato Avvocato

Il sinistro si riferisce ad attività di sindaco di società che l'Assicurato ha iniziato a svolgere successivamente e che non ha comunicato alla Società né ha corrisposto il relativo premio.

Il sinistro non è indennizzabile.

**Premio**

Escludendo contratti di durata temporanea, il premio di polizza è annuale, con possibilità di frazionamento semestrale, quadrimestrale e trimestrale. Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio; come previsto dall'Art. 1.13 Regolazione del premio (Norme che regolano l'assicurazione in generale).

**Mezzi di pagamento**

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno e bonifico bancario la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

**Adeguamento del premio e delle somme assicurate**

Se non indicato come escluso e qualora il contratto non sia assoggettato a regolazione del premio (Art. 1.13 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale), il contratto prevede l'adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, del premio nonché dei massimi indennizzi e dei limiti di garanzia, se espressi in cifra assoluta. (art. 1.12 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale)

**Diritto di recesso**

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Si rimanda anche a quanto disposto dagli Artt.:

- 1 usque 10 delle Norme comuni alle garanzie Incendio, Furto, Cristalli ed Elettronica
- 1.14 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

**Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.

**Legge applicabile**

Ai sensi dell'art. 180 D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato. In tal caso il diritto sostanziale applicabile, in caso di controversia, sarà quello della legislazione prescelta.

**Regime fiscale**

Il contratto prevede la garanzia malattia, per la quale il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione pari al 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket).

**Altre assicurazioni**

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

Art. 1.2 delle norme che regolano l'assicurazione in generale

**INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI****Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell' art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 1.7 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

Si rimanda anche a quanto disposto dagli Artt.:

- 1 usque 10 delle Norme comuni alle garanzie Incendio, Furto, Cristalli ed Elettronica
- 1.14 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, fatto comunque salvo quanto previsto in materia di conciliazione delle vertenze

**Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a SARA assicurazioni spa - Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) o all'ISVAP, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.



# Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto obbligatorio e salvo quanto previsto all'Art. 1.14, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it).

Elenco degli organismi di mediazione:

	Denominazione	Riferimenti
1	Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	<a href="http://www.camcom.gov.it">www.camcom.gov.it</a>
2	ADR Center	<a href="http://www.adrcenter.com">www.adrcenter.com</a>
3	IFOAP CONCILIA	<a href="http://www.ifoapconcilia.it">www.ifoapconcilia.it</a>

## GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

### Addetti

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C.; compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti, praticanti, coadiutori, sostituti di concetto (esclusi lavoratori autonomi).

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Beni assicurati:** Fabbricato e Contenuto.

**Contenuto:** Le cose che si trovano nello studio, comprese quelle di proprietà di terzi eccetto i beni in locazione finanziaria (leasing) già assicurati con altro contratto di assicurazione, quali:

a) Mobilio - Arredamento d'ufficio in genere nonché quanto costituisce attrezzatura ed arredamento delle dipendenze; oggetti di cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali degli addetti presenti in ufficio (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione);

b) Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate;

programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

c) Cose Particolari: qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.

d) Valori, Preziosi e Oggetti d'arte: di pertinenza ed inerenti all'attività dello studio dichiarata: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Cose** (limitatamente alla Sezione RCT/O): Sia gli oggetti materiali che gli animali.

**Danni materiali:** il danno risarcibile a sensi di legge, in conseguenza di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o animali. Essi comprendono capitale, interessi e spese.

**Dipendenze:** Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

**Esplosione:** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**Estorsione:** Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei localidescritti nel modulo di polizza.

**Fabbricato:** La costruzione edile - di proprietà o in locazione - occupata dallo studio, sita nell'ubicazione indicata in polizza.

Sono compresi: fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

## Fatturato

L'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti il volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA.

**Fissi/Infissi - Serramenti:** Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

**Franchigia:** L'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

**Furto:** Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Implosione:** Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

**Incendio:** Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:** La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Massimale:** L'obbligazione massima della Società (per capitali, interesse e spese) per ogni sinistro e periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose.

Quando è previsto un limite di indennizzo, esso non si intende in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro (per capitale interessi e spese) per quella specifica situazione. Anche i limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

**Occlusione:** La chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

**Partita:** Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

**Perdita patrimoniale:** Il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

**Periodo assicurativo:** Ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.

**Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione. Si compone del presente fascicolo e delle Schede di Polizza.

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Primo rischio assoluto:** La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

**Rapina:** La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

**Regola proporzionale:** Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la

corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

**Rischio:** La possibilità che si verifichi il sinistro.

**Scasso:** il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dello studio, tali che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile; non è scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.

**Scheda di polizza:** il documento che viene sottoscritto dalle parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

**Scoperto:** l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo di ariete non sono considerati scoppio.

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alle garanzie della responsabilità civile professionale, la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.

**Società:** SARA assicurazioni SpA.

**Solaio:** Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Studio:** l'insieme dei locali ubicati all'indirizzo indicato in polizza nei quali viene esercitata l'attività professionale.

**Tetto:** L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**Valore commerciale:** Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

**Valore a nuovo:** la forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione del risarcimento, si farà riferimento:

a) Per il fabbricato, le spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area;

b) Per le cose facenti parte del Contenuto lettera b): il costo per il rimpiazzo di ciascuna cosa con altre nuove eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

**Valore Intero:** Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato


si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**Vetro antisfondamento:** Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto ed il recesso delle parti.

Sara Assicurazioni Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.  
Il rappresentante legale

Il Direttore Generale



## il contratto di assicurazione multirischio per il professionista

**Polizza:**

### Condizioni Generali di assicurazione



**Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia**

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo  
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

**Modello 13PROF**

**Condizioni di assicurazione Sara Professionista****NORME GENERALI****1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

**1.2 Altre assicurazioni**

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

**1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

**1.4 Modifiche dell'assicurazione**

**Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

**1.5 Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

**1.6 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**1.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell' art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

**1.8 Recesso in caso di sinistro**

**Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata.** Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; **il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.** In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

**1.9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

**Salvo il caso in cui il contratto sia stato emesso senza tacita proroga ed in mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente.** Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

**1.10 Oneri fiscali**

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**

**1.11 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

**1.12 Indicizzazione**

**(non operante se escluso sulla Scheda di polizza o per polizze a regolazione premio)**

Somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del "costo della vita (indice generale nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice iniziale del mese di giugno dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

**Qualora per effetto degli adeguamenti le somme assicurate aumentino di almeno il 50% è facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare al disposto dei commi precedenti, dandone comunicazione per raccomandata all'altra Parte almeno due mesi prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento**

**NORME GENERALI****1.13 Regolazione del premio (valida solo per la responsabilità civile)****a) Determinazione del premio**

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

**A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.**

**Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.**

**b) Premio anticipato**

**Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.**

**L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.**

**c) Accertamenti e controlli**

**La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti**

**d) Sanzioni**

**1. Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società avvisa il Contraente a mezzo raccomandata a.r. di quanto segue:**

- verranno espletati i controlli di cui al precedente paragrafo c);

- che, qualora risultasse una differenza attiva a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3)

**2. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.**

**3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta o incompleta o nel periodo indicato nel precedente punto 1), la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.**

**4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.**

**1.14 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali (valida per la responsabilità civile)**

**La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.**

**Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

**1.15 Mediazione**

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

**La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.**

**La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.**

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it).

Elenco degli organismi di mediazione:

	Denominazione	Riferimenti
1	Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	<a href="http://www.camcom.gov.it">www.camcom.gov.it</a>
2	ADR Center	<a href="http://www.adrcenter.com">www.adrcenter.com</a>
3	IFOAP CONCILIA	<a href="http://www.ifoapconcilia.it">www.ifoapconcilia.it</a>

**1.16 Foro competente**

Fermo quanto previsto al precedente Art. 1.15, Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

**NORME GENERALI****DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

**Addetti**

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C.; compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti, praticanti, coadiutori, sostituti di concetto (**esclusi lavoratori autonomi**).

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Beni assicurati:** Fabbricato e Contenuto.

**Contenuto:** Le cose che si trovano nello studio, comprese quelle di proprietà di terzi eccetto i beni in locazione finanziaria (leasing) già assicurati con altro contratto di assicurazione, quali:

a) Mobilio - Arredamento d'ufficio in genere nonché quanto costituisce attrezzatura ed arredamento delle dipendenze; oggetti di cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato;

effetti personali degli addetti presenti in ufficio (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione);

b) Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate;

programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

c) Cose Particolari: qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.

d) Valori, Preziosi e Oggetti d'arte: di pertinenza ed inerenti all'attività dello studio dichiarata: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Cose (limitatamente alla Sezione RCT/O):** Sia gli oggetti materiali che gli animali.

**Danni materiali:** il danno risarcibile ai sensi di legge, in conseguenza di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o animali. Essi comprendono capitale, interessi e spese.

**Dipendenze:** Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

**Esplosione:** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**Estorsione:** Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei localidescritti nel modulo di polizza.

**Fabbricato:** La costruzione edile - di proprietà o in locazione - occupata dallo studio, sita nell'ubicazione indicata in polizza.

Sono compresi: fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

**Fatturato**

L'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti il volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA.

**Fissi/Infissi - Serramenti:** Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

**Franchigia:** L'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

**Furto:** Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Implosione:** Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

**Incendio:** Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:** La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Massimale:** L'obbligazione massima della Società (per capitali, interesse e spese) per ogni sinistro e periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo, **esso non si intende in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso** e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro (per capitale interessi e spese) per quella specifica situazione. Anche i limiti di indennizzo previsti dal contratto, **si intendono prestati per periodo assicurativo**.

**Occlusione:** La chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

**Partita:** Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

**Perdita patrimoniale:** Il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

**NORME GENERALI**

**Periodo assicurativo:** Ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza

**Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione. Si compone del presente fascicolo e delle Schede di Polizza

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società

**Primo rischio assoluto:** La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

**Rapina:** La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

**Regola proporzionale:** Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

**Rischio:** La possibilità che si verifichi il sinistro.

**Scasso:** il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dello studio, tali che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile; non è scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.

**Scheda di polizza:** il documento che viene sottoscritto dalle parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

**Scoperto:** l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, **che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.**

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo di ariete non sono considerati scoppio.

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alle garanzie della responsabilità civile professionale, la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione

**Società:** SARA assicurazioni SpA.

**Solaio:** Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Studio:** l'insieme dei locali ubicati all'indirizzo indicato in polizza nei quali viene esercitata l'attività professionale.

**Tetto:** L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**Valore commerciale:** Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

**Valore a nuovo:** la forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione del risarcimento, si farà riferimento:

a) Per il fabbricato, le spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area;

b) Per le cose facenti parte del Contenuto lettera b): il costo per il rimpiazzo di ciascuna cosa con altre nuove eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

**Valore Intero:** Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**Vetro antisfondamento:** Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

**ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI LIBERALI**

(commercialisti, ragionieri, periti commerciali, tributaristi, consulenti del lavoro, avvocati, agenti immobiliari)

**1 Oggetto dell'assicurazione**

1.a. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali involontariamente arrecate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di fatti verificatosi durante l'esercizio dell'attività professionale indicata nella Scheda di Polizza.

1.b. L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da:

1. fatto anche doloso degli Addetti
2. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), **semprech  l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. L' assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.**
3. attività di elaborazione dei dati dei propri clienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o possessa una quota superiore al 50%.  
**L'Assicurato dovr  comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio e della sua regolazione (come previsto dall'Art. 1.13 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale).**
4. perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore
5. rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche
6. attività giurisdizionale e tributaria o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata
7. attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato

1.c. La validità della garanzia è subordinata:

1. **al possesso e al mantenimento per tutta la durata della Polizza, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatoria**
2. **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonch  dal codice deontologico, se esistente**

1.d. Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:

1. la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo
2. prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.  
**L'Assicurato dovr  comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio e della sua regolazione (come previsto dall'Art. 1.13 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale).**

1.e. La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, **purch  fatturata in Italia**, e per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero.

**2 Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi:

1. **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonch  qualsiasi altro parente o affine con lui convivente**
2. **le persone fisiche, le societ , il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilit  illimitata delle societ  controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.**

**3. Esclusioni**

La garanzia non vale per:

1. **danni materiali a terzi, compresi clienti**
2. **multe, ammende e sanzioni inflitte direttamente al professionista Assicurato o per le quali sia chiamato a rispondere a titolo di coobbligato o obbligato in solido n  per quelle inflitte a terzi, compresi clienti**
3. **responsabilit  civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazioni dei bilanci delle societ  per azioni anche quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75 n. 136), di societ  soggette per legge all'obbligo della certificazione e per l'attività di revisore legale in ambito bancario, assicurativo, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi pensione e investimento e di societ  per azioni quotate in borsa**
4. **attività svolte da societ  dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilit  illimitata, amministratore o dipendente,**



(salvo quanto disposto dall'Art. 1.b.4.)

5. attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di amministratore o di sindaco di società o di enti
6. attività svolta dall'Assicurato in qualità di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa
7. omissioni nella stipulazione, modifica o variazione di polizze di assicurazione o a ritardi nel pagamento dei relativi premi
8. attività svolta in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio
9. perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio o conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore
10. apposizione del visto di conformità (c.d. visto leggero) e asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante)
11. esercizio dell'attività di Trust
12. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività
13. perdite patrimoniali derivanti da discriminazioni e mobbing
14. attività contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione
15. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata
16. attività di responsabile di Centri di Assistenza Fiscale (CAAF)
17. limitatamente ad Agenti immobiliari (in aggiunta alle esclusioni suddette):
  - a. effettuazione di visure catastali
  - b. responsabilità previste dell'Art.1762 del C.C. "Contraente non nominato";
  - c. attività concernenti operazioni di multiproprietà
  - d. concessione di fidejussioni o prestazioni di garanzie personali o reali per mutui/finanziamenti;
  - e. responsabilità derivanti da attività di costruttore o come amministratore di Società di costruzione
  - f. attività di amministrazioni di immobili
  - g. attività di rappresentazione di una delle parti
18. danni punitivi o esemplari

#### 4 Inizio e termine della garanzia

4.a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 2 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.

4.b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

4.c. Qualora il rischio Assicurato sia stato già coperto, senza soluzione di continuità, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente il periodo di efficacia della prima copertura assicurativa prestata dalla Società. Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato dalla Polizza sostituita. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture

4.d. In caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

A richiesta dell'Assicurato stesso o dei suoi eredi, la Società si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un'unica soluzione, di un importo non inferiore all'80% dell'ultima annualità di premio, ivi compreso l'eventuale saldo della regolazione premio. Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente Polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel quinquennio.

4.e. In caso di radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida.

## 5 Massimale

5.a. L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, con un sottolimito pari al 10% per le garanzie di cui agli Artt. 1.b.2 e 1.b.4.

5.b. Il massimale è considerato unico anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.

5.c. Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

## 6. Scoperto

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 ed il massimo di Euro 10.000

## Condizioni Aggiuntive

(Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

### Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia dalla data effetto Polizza)

Il primo capoverso dell'Art. 4 si intende sostituito dal seguente:

**L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di stipula del contratto.**

### Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 5 anni)

Il primo capoverso dell'Art. 4 si intende sostituito dal seguente:

**L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 5 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.**

### Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa.

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza di violazione colposa dei doveri connessi alle funzioni di curatore fallimentare, fino alla concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 100.000

L'estensione è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500 euro

La garanzia non vale per attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, società ed enti quotati in Borsa, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da non meno di un anno

La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.

### Attività sindacale

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza della attività di sindaco di società per azioni, accomandita per azioni, a responsabilità limitata, di ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità derivante dall'ordinaria amministrazione come previsto dall'Art. 2386 C.C., ultimo comma, per il tempo necessario per la convocazione di urgenza dell'assemblea dei soci e per la responsabilità dei dipendenti previsti dall'Art. 2403 bis C.C.

L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500,00 euro e vale fino a concorrenza di un limite di indennizzo di Euro 100.000

La garanzia non vale per:

- richieste di risarcimento relative a Società o Enti che, alla data di stipula del contratto, si trovino in stato di insolvenza o sottoposti a procedure concorsuali
- attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, società ed enti quotati in Borsa, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da non meno di un anno

**La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.**

#### **Rilascio di asseverazione e visto di conformità**

La Polizza si intende operante, altresì, per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per le perdite patrimoniali subite dai clienti dell'Assicurato a seguito dell'apposizione da parte dello stesso del visto di conformità (c.d. visto leggero) per la compensazione del credito iva come specificato dal D.L. 78/09 e legge di conversione 102/09, D.M. 164/99, dal D.Lgs. 241/97 e successive modifiche e/o integrazioni di legge, e/o dall'asseverazione per gli studi di settore e dalla certificazione tributaria (c.d. visto pesante), **a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalle norme applicabili per l'esercizio di tali attività.**

**Il limite di risarcimento sinistro/anno, qualora il massimale di Polizza sia inferiore, si intende elevato a Euro 1.050.000,00 euro che rappresenta comunque il massimo esborso della Società per l'estensione contrattuale.**

**Si dà atto che l'Assicurato ha dichiarato che il suddetto massimale è adeguato al numero dei contribuenti assistiti nonché al numero di visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciate.**

Fermo ed invariato lo scoperto e il relativo minimo previsto dal contratto la Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste nonché ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie.

**L'Assicurato si impegna a rimborsarli alla Società ad avvenuto pagamento da parte della stessa.**

**Limitatamente alla presente garanzia, l'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nel corso del periodo di validità della Polizza e presentate all'Assicurato entro i cinque anni successivi alla cessazione della Polizza, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo (tranne i casi di radiazione o sospensione dall'Albo professionale per motivi disciplinari), sempreché il comportamento colposo che ha cagionato il sinistro sia stato posto in essere durante il periodo di validità del contratto.**

**Qualora l'assicurazione sia prestata per uno studio associato, il massimale dell'assicurazione si intende operante per singolo professionista dello studio.**

#### **Attività di amministratore**

**Limitatamente a ONLUS, fondazioni e associazioni di diritto privato l'assicurazione comprende l'attività di amministratore o consigliere di amministrazione.**

**L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500,00 euro e vale fino a concorrenza un limite di indennizzo pari a Euro 25.000.**

**La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.**

#### **Praticante avvocato**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato esclusivamente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi clienti, nell'esercizio dell'attività professionale - svolta nei termini delle leggi che la regolano - di Praticante Avvocato, regolarmente iscritto nel relativo registro e abilitato al patrocinio davanti la pretura

#### **Sanzioni, multe e ammende**

L'assicurazione comprende **fino alla concorrenza del limite di indennizzo di euro 30.000** per multe ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi clienti,.

**L'assicurazione è prestata con applicazione di una franchigia di Euro 3.000**

**La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva.**

#### **Revisione legale e certificazione di bilanci**

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi clienti, in conseguenza dell'attività svolta dall'Assicurato nell'ambito di incarichi di Revisore Legale o di Certificatore di bilanci, in Società o Enti **diversi** da società per azioni quotate in borsa (D.P.R. 31/3/75) o da società soggette per legge all'obbligo della certificazione.

**La garanzia non vale per attività svolta per Istituti finanziari, banche, assicurazioni, Società o Enti di Internet Economy e Società o Enti costituiti da non meno di un anno**

**L'assicurazione è prestata con lo scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 2.500,00 euro e vale fino a concorrenza un limite di indennizzo di Euro 100.000.**

**La presente estensione di garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di attivazione della presente Condizione Aggiuntiva**



il contratto di assicurazione multirischio per il professionista

# Sara Professionista

**Polizza:**

## Fascicolo Informativo

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- a) **Nota Informativa modello 60PROF ed. 10/2012 comprensiva di glossario**
- b) **Condizioni di Assicurazione modello 13PROF ed. 10/2012**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.**



**Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia**

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo  
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

**Modello 60PROF**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Società [www.sara.it](http://www.sara.it)

## INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI.

Tel. +39 06 8475.1 -FAX +39 06 8475223 -Sito Internet: [www.sara.it](http://www.sara.it) -Indirizzo e-mail: [info@sara.it](mailto:info@sara.it)

## INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2011

- Patrimonio netto: 347.554.000
- Capitale sociale : 54.675.000
- Totale delle riserve patrimoniali: 254.044.000
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,49 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

## INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali.

Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione allegate al presente Fascicolo.

## DURATA DEL CONTRATTO

Salvo dove non diversamente pattuito tra le Parti, il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti mediante lettera raccomandata, entro il termine di almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Art. Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Norme che regolano l'assicurazione in generale).

## COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La polizza Sara Professionista prevede le seguenti coperture:

- 1. Responsabilità civile professionale**, valida per:
  - esercizio delle professioni sanitarie (medici ed operatori sanitari)
  - esercizio delle professioni liberali tecniche di ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, perito edile, agronomo, dottore forestale, perito agrario, geologo e Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione)
  - esercizio delle professioni liberali di commercialista, ragioniere, perito commerciale, tributarista, consulente del lavoro, avvocato e agente immobiliare
  - esercizio della professione di chimico e biologo
- 2. Responsabilità civile esercizio dello studio professionale e, relativamente alle Società di Ingegneria, degli uffici della medesima**
- 3. Incendio**
- 4. Furto**
- 5. Cristalli**
- 6. Elettronica**

### Avvertenza:

L'assicurazione di cui al precedente punto 1 è prestata nella forma 'claims made', a copertura delle richieste di risarcimento per le quali è prestata l'assicurazione conseguenti a fatti ed omissioni, verificatisi durante il periodo di assicurazione, nei limiti degli Artt. Intitolati Inizio e Termine della Garanzia e delle eventuali Condizioni Aggiuntive aventi lo stesso titolo (se richiamate), come precisato ai successivi punti, alle quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Salvo eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte in documenti contrattuali sottoscritti dalle Parti, il contratto prevede le seguenti coperture:

**A. Esercizio delle professioni sanitarie**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 5. Massimale

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1.b.5. errato trattamento dei dati personali di terzi
- 2 Persone non considerate terzi
- 3 Esclusioni

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- 4 Inizio e termine della garanzia
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia dalla data di effetto Polizza)

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 6 Franchigie e scoperti

**B. Esercizio delle professioni di ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, perito edile, agronomo, dottore forestale, perito agrario, geologo e Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione, con possibilità di attivare:

- i) Garanzia Completa
- ii) Garanzia base
- 2. Massimale
- 4. Studio associato
- 5. Danni all'opera

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. d. valore dell'opera o dell'impianto (o di sua parte) progettato o diretto, collaudato o per il quale l'Assicurato rivesta il ruolo di coordinatore per la progettazione e/o l'esecuzione non eccedente Euro 5.000.000
- 2 Massimale
- 5. Danni all'opera
- 6. Persone non considerate terzi
- 7. Esclusioni

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- 1 Il capoverso Oggetto dell'assicurazione
- 8 Inizio e termine della garanzia
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in Polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia dalla data di effetto Polizza)
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in Polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 5 anni)

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 3 Franchigie e scoperti

**C. Esercizio delle professioni di commercialista, ragioniere, perito commerciale, tributarista, consulente del lavoro, avvocato e agente immobiliare**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 5. Massimale
- Condizioni Aggiuntive (operanti se richiamate in polizza):
  - i) Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa
  - ii) Attività sindacale
  - iii) Rilascio di asseverazione e visto di conformità
  - iv) Attività di amministratore
  - v) Praticante avvocato
  - vi) Sanzioni, multe e ammende
  - vii) Revisione legale e certificazioni di bilanci

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1.b.2. errato trattamento dei dati personali di terzi
- 2 Persone non considerate terzi
- 3 Esclusioni
- 5 Massimale

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- Inizio e termine della garanzia
- Condizioni Aggiuntive (operanti se richiamate in polizza):
  - i) Inizio e termine della garanzia (retroattività dalla data di effetto Polizza)
  - ii) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 5 anni)
  - iii) Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa
  - iv) Attività sindacale
  - v) Rilascio di asseverazione e visto di conformità
  - vi) Attività di amministratore
  - vii) Sanzioni, multe e ammende
  - viii) Revisione legale e certificazioni di bilanci

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 6 Scoperto
- Condizioni Aggiuntive (operanti se richiamate in polizza):
  - i) Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa
  - ii) Attività sindacale
  - iii) Rilascio di asseverazione e visto di conformità
  - iv) Attività di amministratore
  - v) Sanzioni, multe e ammende
  - vi) Revisione legale e certificazione di bilanci

**D.** Per l'esercizio delle professioni di **chimico e biologo**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 5. Massimale

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1.b.2. errato trattamento dei dati personali di terzi
- 2 Persone non considerate terzi
- 3 Esclusioni

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- 4 Inizio e termine della garanzia
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in Polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia dalla data di effetto Polizza)
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in Polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 5 anni)

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

6. Franchigie e scoperti

**E.** Per l'esercizio dello studio professionale e, relativamente alle Società di Ingegneria, degli uffici della medesima, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 3. Massimale
- 6 Estensione territoriale

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 2. Persone non considerate terzi
- 3. Massimale
- 5 Esclusioni

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- 1. Oggetto dell'assicurazione

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

1 Oggetto dell'assicurazione

4 Franchigie e scoperti

**F.** Incendio, per il quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 3. Caratteristiche del fabbricato
- 4. Rinuncia alla rivalsa
- 5. Buona fede
- 6. Anticipo sugli indennizzi
- 7. Ricorso terzi
- 8. Rischio locativo

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 2. Esclusioni
- 6. Anticipo indennizzi
- 7. Ricorso terzi
- 8. Rischio locativo

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 1. Rischi assicurati

**G.** Furto, per il quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 3. Trasloco delle cose assicurate
- 4. Mezzi di protezione e chiusura dei locali
- 5. Indennizzo per casi particolari
- 6. Recupero delle cose rubate
- 7. Garanzie complementari



La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 2. Esclusioni
- 4. Mezzi di protezione e chiusura dei locali
- 5. Indennizzo per casi particolari
- 7. Recupero delle cose rubate
- 8. Garanzie complementari

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 1. Rischi assicurati
- 5. Indennizzo per casi particolari
- 7. Garanzie complementari

**H. Cristalli**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 3. Rinuncia alla rivalsa

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 2. Esclusioni

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 1. Rischi assicurati

**I. Elettronica**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 3. Somma assicurata e scoperto

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 2. Esclusioni

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 1. Rischi assicurati
- 2. Somma assicurata e scoperto

#### **Esempio di liquidazione rinascimento o dell'indennizzo**

(per Responsabilità civile ved. anche quanto dispone dall'Art. 1917 C.C. Il comma)

Applicazione di franchigia

Per facilitare la comprensione sul funzionamento dell'applicazione della franchigia e dello

Scoperto vengono evidenziati di seguito alcuni esempi:

##### 1. Franchigia:

Ammontare del danno Euro 10.000

Franchigia Euro 500

Risarcimento Euro 9.500

##### 2. Scoperto:

Ammontare del danno Euro 10.000

Scoperto 10% con minimo di Euro 250

Indennizzo Euro 9.750

#### **Dichiarazione del contraente e/o assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Ar. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (Norme che regolano l'assicurazione in generale)

#### **Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 1.5 Aggravamento del rischio (Norme che regolano l'assicurazione in generale)

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio (Norme che regolano l'assicurazione in generale)

Esempio di aggravamento del rischio

Assicurato Avvocato

Il sinistro si riferisce ad attività di sindaco di società che l'Assicurato ha iniziato a svolgere successivamente e che non ha comunicato alla Società né ha corrisposto il relativo premio.

Il sinistro non è indennizzabile.

**Premio**

Escludendo contratti di durata temporanea, il premio di polizza è annuale, con possibilità di frazionamento semestrale, quadrimestrale e trimestrale. Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio; come previsto dall'Art. 1.13 Regolazione del premio (Norme che regolano l'assicurazione in generale).

**Mezzi di pagamento**

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno e bonifico bancario la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

**Adeguamento del premio e delle somme assicurate**

Se non indicato come escluso e qualora il contratto non sia assoggettato a regolazione del premio (Art. 1.13 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale), il contratto prevede l'adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, del premio nonché dei massimi indennizzi e dei limiti di garanzia, se espressi in cifra assoluta. (art. 1.12 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale)

**Diritto di recesso**

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Si rimanda anche a quanto disposto dagli Artt.:

- 1 usque 10 delle Norme comuni alle garanzie Incendio, Furto, Cristalli ed Elettronica
- 1.14 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

**Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.

**Legge applicabile**

Ai sensi dell'art. 180 D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato. In tal caso il diritto sostanziale applicabile, in caso di controversia, sarà quello della legislazione prescelta.

**Regime fiscale**

Il contratto prevede la garanzia malattia, per la quale il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione pari al 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket).

**Altre assicurazioni**

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

Art. 1.2 delle norme che regolano l'assicurazione in generale

**INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI****Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell' art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 1.7 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

Si rimanda anche a quanto disposto dagli Artt.:

- 1 usque 10 delle Norme comuni alle garanzie Incendio, Furto, Cristalli ed Elettronica
- 1.14 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, fatto comunque salvo quanto previsto in materia di conciliazione delle vertenze

**Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a SARA assicurazioni spa - Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) o all'ISVAP, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

# Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto obbligatorio e salvo quanto previsto all'Art. 1.14, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it).

Elenco degli organismi di mediazione:

	Denominazione	Riferimenti
1	Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	<a href="http://www.camcom.gov.it">www.camcom.gov.it</a>
2	ADR Center	<a href="http://www.adrcenter.com">www.adrcenter.com</a>
3	IFOAP CONCILIA	<a href="http://www.ifoapconcilia.it">www.ifoapconcilia.it</a>

## GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

### Addetti

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C.; compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti, praticanti, coadiutori, sostituti di concetto (esclusi lavoratori autonomi).

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Beni assicurati:** Fabbricato e Contenuto.

**Contenuto:** Le cose che si trovano nello studio, comprese quelle di proprietà di terzi eccetto i beni in locazione finanziaria (leasing) già assicurati con altro contratto di assicurazione, quali:

a) Mobilio - Arredamento d'ufficio in genere nonché quanto costituisce attrezzatura ed arredamento delle dipendenze; oggetti di cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali degli addetti presenti in ufficio (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione);

b) Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate;

programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

c) Cose Particolari: qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.

d) Valori, Preziosi e Oggetti d'arte: di pertinenza ed inerenti all'attività dello studio dichiarata: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Cose** (limitatamente alla Sezione RCT/O): Sia gli oggetti materiali che gli animali.

**Danni materiali:** il danno risarcibile a sensi di legge, in conseguenza di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o animali. Essi comprendono capitale, interessi e spese.

**Dipendenze:** Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

**Esplosione:** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**Estorsione:** Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei localidescritti nel modulo di polizza.

**Fabbricato:** La costruzione edile - di proprietà o in locazione - occupata dallo studio, sita nell'ubicazione indicata in polizza.

Sono compresi: fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

## Fatturato

L'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti il volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA.

**Fissi/Infissi - Serramenti:** Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

**Franchigia:** L'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

**Furto:** Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Implosione:** Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

**Incendio:** Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:** La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Massimale:** L'obbligazione massima della Società (per capitali, interesse e spese) per ogni sinistro e periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose.

Quando è previsto un limite di indennizzo, esso non si intende in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro (per capitale interessi e spese) per quella specifica situazione. Anche i limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

**Occlusione:** La chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

**Partita:** Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

**Perdita patrimoniale:** Il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

**Periodo assicurativo:** Ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.

**Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione. Si compone del presente fascicolo e delle Schede di Polizza.

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Primo rischio assoluto:** La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

**Rapina:** La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

**Regola proporzionale:** Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la

corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

**Rischio:** La possibilità che si verifichi il sinistro.

**Scasso:** il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dello studio, tali che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile; non è scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.

**Scheda di polizza:** il documento che viene sottoscritto dalle parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

**Scoperto:** l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo di ariete non sono considerati scoppio.

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alle garanzie della responsabilità civile professionale, la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.

**Società:** SARA assicurazioni SpA.

**Solaio:** Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Studio:** l'insieme dei locali ubicati all'indirizzo indicato in polizza nei quali viene esercitata l'attività professionale.

**Tetto:** L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**Valore commerciale:** Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

**Valore a nuovo:** la forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione del risarcimento, si farà riferimento:

a) Per il fabbricato, le spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area;

b) Per le cose facenti parte del Contenuto lettera b): il costo per il rimpiazzo di ciascuna cosa con altre nuove eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

**Valore Intero:** Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato


si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**Vetro antisfondamento:** Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto ed il recesso delle parti.

Sara Assicurazioni Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.  
Il rappresentante legale

Il Direttore Generale



## il contratto di assicurazione multirischio per il professionista

**Polizza:**

### Condizioni Generali di assicurazione



**Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia**

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo  
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

**Modello 13PROF**

**Condizioni di assicurazione Sara Professionista****NORME GENERALI****1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

**1.2 Altre assicurazioni**

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

**1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

**1.4 Modifiche dell'assicurazione**

**Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

**1.5 Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

**1.6 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**1.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell' art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

**1.8 Recesso in caso di sinistro**

**Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata.** Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; **il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.** In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

**1.9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

**Salvo il caso in cui il contratto sia stato emesso senza tacita proroga ed in mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente.** Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

**1.10 Oneri fiscali**

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**

**1.11 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

**1.12 Indicizzazione**

**(non operante se escluso sulla Scheda di polizza o per polizze a regolazione premio)**

Somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del "costo della vita (indice generale nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice iniziale del mese di giugno dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata. In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

**Qualora per effetto degli adeguamenti le somme assicurate aumentino di almeno il 50% è facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare al disposto dei commi precedenti, dandone comunicazione per raccomandata all'altra Parte almeno due mesi prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento**

**NORME GENERALI****1.13 Regolazione del premio (valida solo per la responsabilità civile)****a) Determinazione del premio**

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

**A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.**

**Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.**

**b) Premio anticipato**

**Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.**

**L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.**

**c) Accertamenti e controlli**

**La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti**

**d) Sanzioni**

**1. Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società avvisa il Contraente a mezzo raccomandata a.r. di quanto segue:**

- verranno espletati i controlli di cui al precedente paragrafo c);

- che, qualora risultasse una differenza attiva a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3)

**2. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.**

**3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta o incompleta o nel periodo indicato nel precedente punto 1), la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.**

**4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.**

**1.14 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali (valida per la responsabilità civile)**

**La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.**

**Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

**1.15 Mediazione**

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

**La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.**

**La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.**

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it).

Elenco degli organismi di mediazione:

	Denominazione	Riferimenti
1	Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	<a href="http://www.camcom.gov.it">www.camcom.gov.it</a>
2	ADR Center	<a href="http://www.adrcenter.com">www.adrcenter.com</a>
3	IFOAP CONCILIA	<a href="http://www.ifoapconcilia.it">www.ifoapconcilia.it</a>

**1.16 Foro competente**

Fermo quanto previsto al precedente Art. 1.15, Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

**NORME GENERALI****DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

**Addetti**

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C.; compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti, praticanti, coadiutori, sostituti di concetto (**esclusi lavoratori autonomi**).

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Beni assicurati:** Fabbricato e Contenuto.

**Contenuto:** Le cose che si trovano nello studio, comprese quelle di proprietà di terzi eccetto i beni in locazione finanziaria (leasing) già assicurati con altro contratto di assicurazione, quali:

a) Mobilio - Arredamento d'ufficio in genere nonché quanto costituisce attrezzatura ed arredamento delle dipendenze; oggetti di cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato;

effetti personali degli addetti presenti in ufficio (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione);

b) Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate;

programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

c) Cose Particolari: qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.

d) Valori, Preziosi e Oggetti d'arte: di pertinenza ed inerenti all'attività dello studio dichiarata: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Cose (limitatamente alla Sezione RCT/O):** Sia gli oggetti materiali che gli animali.

**Danni materiali:** il danno risarcibile ai sensi di legge, in conseguenza di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o animali. Essi comprendono capitale, interessi e spese.

**Dipendenze:** Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

**Esplosione:** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**Estorsione:** Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei localidescritti nel modulo di polizza.

**Fabbricato:** La costruzione edile - di proprietà o in locazione - occupata dallo studio, sita nell'ubicazione indicata in polizza.

Sono compresi: fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

**Fatturato**

L'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti il volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA.

**Fissi/Infissi - Serramenti:** Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

**Franchigia:** L'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

**Furto:** Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Implosione:** Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

**Incendio:** Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:** La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Massimale:** L'obbligazione massima della Società (per capitali, interesse e spese) per ogni sinistro e periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo, **esso non si intende in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso** e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro (per capitale interessi e spese) per quella specifica situazione. Anche i limiti di indennizzo previsti dal contratto, **si intendono prestati per periodo assicurativo**.

**Occlusione:** La chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

**Partita:** Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

**Perdita patrimoniale:** Il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.



**NORME GENERALI**

**Periodo assicurativo:** Ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza

**Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione. Si compone del presente fascicolo e delle Schede di Polizza

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società

**Primo rischio assoluto:** La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

**Rapina:** La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

**Regola proporzionale:** Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

**Rischio:** La possibilità che si verifichi il sinistro.

**Scasso:** il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dello studio, tali che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile; non è scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.

**Scheda di polizza:** il documento che viene sottoscritto dalle parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

**Scoperto:** l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, **che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.**

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo di ariete non sono considerati scoppio.

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alle garanzie della responsabilità civile professionale, la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione

**Società:** SARA assicurazioni SpA.

**Solaio:** Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Studio:** l'insieme dei locali ubicati all'indirizzo indicato in polizza nei quali viene esercitata l'attività professionale.

**Tetto:** L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**Valore commerciale:** Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

**Valore a nuovo:** la forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione del risarcimento, si farà riferimento:

a) Per il fabbricato, le spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area;

b) Per le cose facenti parte del Contenuto lettera b): il costo per il rimpiazzo di ciascuna cosa con altre nuove eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

**Valore Intero:** Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**Vetro antisfondamento:** Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

**ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI LIBERALI TECNICHE**

(ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, periti edili, agronomi, dottori forestali, periti agrari, geologi, RSPP)

**1 Oggetto dell'assicurazione****(GARANZIA COMPLETA)**

1.a. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni materiali e perdite patrimoniali involontariamente arrecate a terzi, compresi clienti, in conseguenza di fatti direttamente connessi all'esercizio delle seguenti attività professionali e di quelle ad esse accessorie e collaterali:

- progettista e/o direttore lavori di opere edili e/o di impianti di servizi generali di opere edili
- progettista e/o direttore lavori di impianti, macchinari e macchine industriali e impianti tecnologici in genere
- progettista e/o direttore lavori di impianti per la produzione e la distribuzione di energia
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)
- consulenza e valutazioni tecniche; collaudo; redazione di documentazione tecnica, dichiarazioni e stime; rilascio di certificazioni

L'assicurazione vale per fatti verificatisi sia durante l'esecuzione delle opere sia entro 10 anni dalla data di compimento delle opere stesse; **fermo quanto previsto all'Art. 5.**

Ad ogni effetto contrattuale si intende per data di compimento delle opere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- **sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo**
- **consegna, anche provvisoria, delle opere al committente**
- **uso delle opere secondo destinazione**

L'assicurazione comprende altresì l'esercizio delle attività:

- attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato
- di elaborazione dei dati dei propri clienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o posseda una quota eccedente il 50%, sempreché corrisposto il relativo premio.  
**L'Assicurato dovrà comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio e della sua regolazione (come previsto dall'Art. 1.13 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale).**
- giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto anche doloso degli Addetti

1.b. La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, **purché fatturata in Italia**, e per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero.

1.c. La validità della garanzia è subordinata:

1. **al possesso e al mantenimento per tutta la durata della Polizza, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatorio**
2. **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dal codice deontologico, se esistente.**

1.d. **relativamente all'attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la progettazione, coordinamento per l'esecuzione e collaudo di opere edili, impianti tecnologici, macchinari e macchine industriali, l'assicurazione è valida per opere, impianti, macchine e macchinari il cui costo complessivo (o il costo della parte oggetto della prestazione professionale dell'Assicurato) non sia superiore a 5.000.000 di Euro**

**(GARANZIA BASE)**

1.a. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, di danni materiali e perdite patrimoniali involontariamente arrecate a terzi, compresi clienti, in conseguenza di fatti direttamente connessi all'esercizio delle seguenti attività professionali e di quelle ad esse accessorie e collaterali:

- progettista e/o direttore lavori di opere edili e/o di impianti di servizi generali di opere edili
- progettista e/o direttore lavori di impianti, macchinari e macchine industriali e impianti tecnologici in genere
- progettista e/o direttore lavori di impianti per la produzione e la distribuzione di energia
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) ed attività accessorie e collaterali
- consulenza e valutazioni tecniche; collaudo; redazione di documentazione tecnica, dichiarazioni e stime; rilascio di certificazioni

L'assicurazione vale per fatti verificatisi durante l'esecuzione delle opere.

L'assicurazione comprende altresì l'esercizio delle attività:

- attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato
- di elaborazione dei dati dei propri clienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o posseda una quota eccedente il 50%.  
**L'Assicurato dovrà comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio e della sua regolazione (come previsto dall'Art. 1.13 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale).**
- giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata

L'assicurazione vale altresì per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto anche doloso degli Addetti.

1.b. La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, **purché fatturata in Italia**, e per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero.

1.c. La validità della garanzia è subordinata:

3. al possesso e al mantenimento per tutta la durata della Polizza, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatorio
  4. allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonché dal codice deontologico, se esistente
- 1.d. relativamente all'attività di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la progettazione, coordinamento per l'esecuzione e collaudo di opere edili, impianti tecnologici, macchinari e macchine industriali, l'assicurazione è valida per opere, impianti, macchine e macchinari il cui costo complessivo (o il costo della parte oggetto della prestazione professionale dell'Assicurato) non sia superiore a 5.000.000 di Euro
- 1.e. Se opzionata la presente garanzia non si intende operante l'Art. 5.

## 2. Massimale

2.a. L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato nella Scheda di Polizza con i seguenti sottolimiti e fatto salvo quanto indicato all'Art. 5:

2.a.1 mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità e/o mancato rispetto di norme antisismiche

Per perdite patrimoniali derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità e per mancato rispetto di norme antisismiche, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 50.000

2.a.2 mancata rispondenza delle opere

Per le spese direttamente sostenute dal committente in dipendenza di gravi difetti riscontrati nelle opere progettate o dirette, sopravvenuti dopo la loro ultimazione che rendano inidonea la costruzione all'uso alla quale è destinata, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 50.000

2.a.3 errato trattamento dei dati personali

Per perdite patrimoniali derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 100.000

La presente garanzia si intende operante sempreché l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa e che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali

2.a.4 multe, ammende e sanzioni inflitte ai clienti dell'Assicurato

Per multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi clienti, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 100.000

2.a.5 perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore

Per perdite patrimoniali derivanti da perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, titoli non al portatore l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 100.000

2.a.6 interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi

Per perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di Polizza l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 150.000

2.a.7 inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento

Per danni e perdite patrimoniali derivanti da inquinamento di aria, acqua, suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 150.000

2.a.8 danni ad impianti, macchinari e apparecchiature progettate

Per danni ad impianti, macchinari e apparecchiature progettate l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti da scoppio, esplosione, implosione, incendio e corto circuito e l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 150.000

2.a.9. D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Per perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività previste dal D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, l'assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo di Euro 250.000

2.b. Il massimale e i limiti di indennizzo sono considerato unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati.

2.c. Qualora il comportamento colposo si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa

2.d. Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

## 3. Franchigie e scoperti

L'assicurazione si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 500 ed il massimo di Euro 10.000, salvo per quanto previsto dalla garanzia di cui all'Art. 5, per la quale il minimo di scoperto si intende elevato a Euro 5.000

**4. Studio associato e società di ingegneria**

Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato o per una Società di ingegneria, l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile personale derivante ai singoli associati e soci come previsto da Statuto ed Atto Costitutivo
- prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato. **L'Assicurato dovrà comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio e della sua regolazione (come previsto dall'Art. 1.13 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale).**

**5. Danni all'opera (esclusi i danni indicati all'Art. 2.a.8)**

Limitatamente ai soli lavori di progettazione e direzione lavori di opere edili la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, **provocati da rovina parziale o totale delle opere stesse.**

Si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera.

**6 Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi:

1. **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente**
2. **le persone fisiche, le società, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata delle società controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.**

**7. Esclusioni**

7.a. La garanzia non vale per attività:

**7.a.1. svolte da società dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente, (salvo per l'attività di elaborazione dei dati dei propri clienti come previsto all'Art. 1.)**

**7.a.2. svolte in proprio dagli Addetti né per l'attività di collaboratori non facenti parte dello studio**

**7.a.3. contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione**

**7.a.4. di pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, coordinamento per la progettazione e l'esecuzione: stima, collaudo, contabilità, liquidazione, misure e valutazione di impatto ambientale di dighe e centrali idroelettriche; gallerie, trafori e tunnel; metropolitane; bacini e sbarramenti; impianti teleferici, strade ferrate, ferrovie ed attività di ingegneria ferroviaria; opere subacquee, portuali, aeroportuali, impianti a mare e condotte sottomarine**

**7.a.5. di ingegneria aerospaziale, astronautica, aeronautica, biomedica, nucleare, navale ed informatica**

**7.a.6. di progettazione e/o direzione lavori di impianti petrolchimici e farmaceutici; di ascensori ed elevatori in genere; di impianti, apparecchi, macchine, macchinari ed attrezzature biomedicali**

**7.a.7. di progettazione e/o direzione lavori di montaggio di veicoli a motore**

7.b. La garanzia non vale inoltre per:

**7.b.1. danni e perdite patrimoniali derivanti da furto, rapina o incendio o conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore o comunque a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'Art. 2.a.5).**

**7.b.2. proprietà e/o uso di veicoli, natanti ed aeromobili**

**7.b.3. rischi derivanti da detenzione o impiego di esplosivi**

**7.b.4. rischi derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive**

**7.b.5. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività**

**7.b.6. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata**

**7.b.7. rischi relativi alla proprietà e alla amministrazione di fabbricati**

**7.b.8. rischi riconducibili a responsabilità dell'Assicurato a norma dell'Art. 30 della Legge 11.02.1994 , n.109 e successive integrazioni o modificazioni.**

7.b.10. opere, impianti, macchine e macchinari realizzati in difformità alle concessioni di legge rilasciate per le stesse

7.b.11. spese per eventuali migliorie di opere ed impianti

7.b.12. danni materiali verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici e ed eventi simili

7.b.13. danni e perdite patrimoniali da amianto

7.b.14. danni punitivi o esemplari

#### 8 Inizio e termine della garanzia

8.a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 2 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.

8.b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo antecedente la stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

8.c. Qualora il rischio Assicurato sia stato già coperto, senza soluzione di continuità, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa prestata dalla Società. Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato dalla Polizza sostituita. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture

8.d. In caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

A richiesta dell'Assicurato stesso o dei suoi eredi, la Società si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un'unica soluzione, di un importo non inferiore all'80% dell'ultima annualità di premio, ivi compreso l'eventuale saldo della regolazione premio. Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente Polizza.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel quinquennio.

8.e. In caso di radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida.

#### Condizioni Aggiuntive

(Operanti se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza)

#### Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia dalla data effetto Polizza)

L'Art.7.a si intende sostituito dal seguente:

**L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di stipula del contratto.**

#### Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 5 anni)

L'Art. 7.a si intende così sostituito:

**L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 5 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto'**



il contratto di assicurazione multirischio per il professionista

# Sara Professionista

**Polizza:**

## Fascicolo Informativo

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- a) **Nota Informativa modello 60PROF ed. 10/2012 comprensiva di glossario**
- b) **Condizioni di Assicurazione modello 13PROF ed. 10/2012**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.**



**Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia**

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo  
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

**Modello 60PROF**

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Società [www.sara.it](http://www.sara.it)

## INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Sara Assicurazioni Spa, assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club di Italia, Capogruppo del gruppo assicurativo SARA, con sede legale in Italia in Via Po n° 20, 00198 ROMA, è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con DMICA del 26/8/1925 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 201 del 31/8/1925. Iscrizione all'Albo delle imprese assicurative n° 1.00018. Società del Gruppo ACI.

Tel. +39 06 8475.1 -FAX +39 06 8475223 -Sito Internet: [www.sara.it](http://www.sara.it) -Indirizzo e-mail: [info@sara.it](mailto:info@sara.it)

## INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2011

- Patrimonio netto: 347.554.000
- Capitale sociale : 54.675.000
- Totale delle riserve patrimoniali: 254.044.000
- Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 2,49 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente).

## INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO

Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali.

Per le condizioni di contratto si rinvia al testo delle condizioni di assicurazione allegate al presente Fascicolo.

## DURATA DEL CONTRATTO

Salvo dove non diversamente pattuito tra le Parti, il contratto prevede il tacito rinnovo alla scadenza.

Il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti mediante lettera raccomandata, entro il termine di almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si rinnova tacitamente.

In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, Codice Civile. Art. Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Norme che regolano l'assicurazione in generale).

## COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

La polizza Sara Professionista prevede le seguenti coperture:

- 1. Responsabilità civile professionale**, valida per:
  - esercizio delle professioni sanitarie (medici ed operatori sanitari)
  - esercizio delle professioni liberali tecniche di ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, perito edile, agronomo, dottore forestale, perito agrario, geologo e Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione)
  - esercizio delle professioni liberali di commercialista, ragioniere, perito commerciale, tributarista, consulente del lavoro, avvocato e agente immobiliare
  - esercizio della professione di chimico e biologo
- 2. Responsabilità civile esercizio dello studio professionale e, relativamente alle Società di Ingegneria, degli uffici della medesima**
- 3. Incendio**
- 4. Furto**
- 5. Cristalli**
- 6. Elettronica**

### Avvertenza:

L'assicurazione di cui al precedente punto 1 è prestata nella forma 'claims made', a copertura delle richieste di risarcimento per le quali è prestata l'assicurazione conseguenti a fatti ed omissioni, verificatisi durante il periodo di assicurazione, nei limiti degli Artt. Intitolati Inizio e Termine della Garanzia e delle eventuali Condizioni Aggiuntive aventi lo stesso titolo (se richiamate), come precisato ai successivi punti, alle quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio.



Salvo eventuali ulteriori condizioni normative dattiloscritte in documenti contrattuali sottoscritti dalle Parti, il contratto prevede le seguenti coperture:

**A. Esercizio delle professioni sanitarie**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 5. Massimale

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1.b.5. errato trattamento dei dati personali di terzi
- 2 Persone non considerate terzi
- 3 Esclusioni

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- 4 Inizio e termine della garanzia
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia dalla data di effetto Polizza)

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 6 Franchigie e scoperti

**B. Esercizio delle professioni di ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, perito edile, agronomo, dottore forestale, perito agrario, geologo e Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione, con possibilità di attivare:

- i) Garanzia Completa
- ii) Garanzia base
- 2. Massimale
- 4. Studio associato
- 5. Danni all'opera

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. d. valore dell'opera o dell'impianto (o di sua parte) progettato o diretto, collaudato o per il quale l'Assicurato rivesta il ruolo di coordinatore per la progettazione e/o l'esecuzione non eccedente Euro 5.000.000
- 2 Massimale
- 5. Danni all'opera
- 6. Persone non considerate terzi
- 7. Esclusioni

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- 1 Il capoverso Oggetto dell'assicurazione
- 8 Inizio e termine della garanzia
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in Polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia dalla data di effetto Polizza)
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in Polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 5 anni)

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 3 Franchigie e scoperti

**C. Esercizio delle professioni di commercialista, ragioniere, perito commerciale, tributarista, consulente del lavoro, avvocato e agente immobiliare**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 5. Massimale
- Condizioni Aggiuntive (operanti se richiamate in polizza):
  - i) Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa
  - ii) Attività sindacale
  - iii) Rilascio di asseverazione e visto di conformità
  - iv) Attività di amministratore
  - v) Praticante avvocato
  - vi) Sanzioni, multe e ammende
  - vii) Revisione legale e certificazioni di bilanci

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1.b.2. errato trattamento dei dati personali di terzi
- 2 Persone non considerate terzi
- 3 Esclusioni
- 5 Massimale

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- Inizio e termine della garanzia
- Condizioni Aggiuntive (operanti se richiamate in polizza):
  - i) Inizio e termine della garanzia (retroattività dalla data di effetto Polizza)
  - ii) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 5 anni)
  - iii) Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa
  - iv) Attività sindacale
  - v) Rilascio di asseverazione e visto di conformità
  - vi) Attività di amministratore
  - vii) Sanzioni, multe e ammende
  - viii) Revisione legale e certificazioni di bilanci

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 6 Scoperto
- Condizioni Aggiuntive (operanti se richiamate in polizza):
  - i) Attività di curatore fallimentare, commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa
  - ii) Attività sindacale
  - iii) Rilascio di asseverazione e visto di conformità
  - iv) Attività di amministratore
  - v) Sanzioni, multe e ammende
  - vi) Revisione legale e certificazione di bilanci

**D.** Per l'esercizio delle professioni di **chimico e biologo**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 5. Massimale

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1.b.2. errato trattamento dei dati personali di terzi
- 2 Persone non considerate terzi
- 3 Esclusioni

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- 4 Inizio e termine della garanzia
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in Polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia dalla data di effetto Polizza)
- Condizione Aggiuntiva (operante se richiamata in Polizza) Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 5 anni)

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

6. Franchigie e scoperti

**E.** Per l'esercizio dello studio professionale e, relativamente alle Società di Ingegneria, degli uffici della medesima, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 3. Massimale
- 6 Estensione territoriale

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Oggetto dell'assicurazione
- 2. Persone non considerate terzi
- 3. Massimale
- 5 Esclusioni

La Polizza prevede efficacia temporale della copertura assicurativa, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:

- 1. Oggetto dell'assicurazione

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

1 Oggetto dell'assicurazione

4 Franchigie e scoperti

**F.** **Incendio**, per il quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 3. Caratteristiche del fabbricato
- 4. Rinuncia alla rivalsa
- 5. Buona fede
- 6. Anticipo sugli indennizzi
- 7. Ricorso terzi
- 8. Rischio locativo

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 2. Esclusioni
- 6. Anticipo indennizzi
- 7. Ricorso terzi
- 8. Rischio locativo

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 1. Rischi assicurati

**G.** **Furto**, per il quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 3. Trasloco delle cose assicurate
- 4. Mezzi di protezione e chiusura dei locali
- 5. Indennizzo per casi particolari
- 6. Recupero delle cose rubate
- 7. Garanzie complementari

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 2. Esclusioni
- 4. Mezzi di protezione e chiusura dei locali
- 5. Indennizzo per casi particolari
- 7. Recupero delle cose rubate
- 8. Garanzie complementari

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 1. Rischi assicurati
- 5. Indennizzo per casi particolari
- 7. Garanzie complementari

**H. Cristalli**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 3. Rinuncia alla rivalsa

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 2. Esclusioni

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 1. Rischi assicurati

**I. Elettronica**, per la quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 1. Rischi assicurati
- 3. Somma assicurata e scoperto

La Polizza prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, per le quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli Artt.:

- 2. Esclusioni

La Polizza prevede la presenza di franchigie e scoperti per le quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio all'Art.:

- 1. Rischi assicurati
- 2. Somma assicurata e scoperto

#### **Esempio di liquidazione rinascimento o dell'indennizzo**

(per Responsabilità civile ved. anche quanto dispone dall'Art. 1917 C.C. Il comma)

Applicazione di franchigia

Per facilitare la comprensione sul funzionamento dell'applicazione della franchigia e dello

Scoperto vengono evidenziati di seguito alcuni esempi:

##### 1. Franchigia:

Ammontare del danno Euro 10.000

Franchigia Euro 500

Risarcimento Euro 9.500

##### 2. Scoperto:

Ammontare del danno Euro 10.000

Scoperto 10% con minimo di Euro 250

Indennizzo Euro 9.750

#### **Dichiarazione del contraente e/o assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Ar. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio (Norme che regolano l'assicurazione in generale)

#### **Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 1.5 Aggravamento del rischio (Norme che regolano l'assicurazione in generale)

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio (Norme che regolano l'assicurazione in generale)

Esempio di aggravamento del rischio

Assicurato Avvocato

Il sinistro si riferisce ad attività di sindaco di società che l'Assicurato ha iniziato a svolgere successivamente e che non ha comunicato alla Società né ha corrisposto il relativo premio.

Il sinistro non è indennizzabile.

**Premio**

Escludendo contratti di durata temporanea, il premio di polizza è annuale, con possibilità di frazionamento semestrale, quadrimestrale e trimestrale. Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio; come previsto dall'Art. 1.13 Regolazione del premio (Norme che regolano l'assicurazione in generale).

**Mezzi di pagamento**

Per il pagamento dei premi assicurativi il Contraente potrà fare ricorso, per tutti i prodotti, ai seguenti mezzi di pagamento:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a Sara assicurazioni spa, oppure intestati all'Agente della Sara Assicurazioni espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico che abbiano quale beneficiario l'Agente della Sara assicurazioni espressamente in tale qualità;
- c) denaro contante per premi di importo entro il limite previsto dalla vigente normativa;
- d) mezzo di pagamento elettronico ove disponibile presso l'Agenzia

Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, assegno e bonifico bancario la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società.

**Adeguamento del premio e delle somme assicurate**

Se non indicato come escluso e qualora il contratto non sia assoggettato a regolazione del premio (Art. 1.13 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale), il contratto prevede l'adeguamento automatico (Indicizzazione) delle somme assicurate, del premio nonché dei massimi indennizzi e dei limiti di garanzia, se espressi in cifra assoluta. (art. 1.12 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale)

**Diritto di recesso**

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata. Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Si rimanda anche a quanto disposto dagli Artt.:

- 1 usque 10 delle Norme comuni alle garanzie Incendio, Furto, Cristalli ed Elettronica
- 1.14 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

**Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.

**Legge applicabile**

Ai sensi dell'art. 180 D. Lgs. n. 209/2005 per il presente contratto trova applicazione la legge italiana, quale legge dello Stato di ubicazione del rischio, salva la possibilità che le parti convengano di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato. In tal caso il diritto sostanziale applicabile, in caso di controversia, sarà quello della legislazione prescelta.

**Regime fiscale**

Il contratto prevede la garanzia malattia, per la quale il relativo premio è soggetto all'imposta di assicurazione pari al 22,25% (di cui 1% di addizionale antiracket).

**Altre assicurazioni**

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

Art. 1.2 delle norme che regolano l'assicurazione in generale

**INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI****Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell' art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 1.7 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale

Si rimanda anche a quanto disposto dagli Artt.:

- 1 usque 10 delle Norme comuni alle garanzie Incendio, Furto, Cristalli ed Elettronica
- 1.14 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali delle Norme che regolano l'assicurazione in generale, fatto comunque salvo quanto previsto in materia di conciliazione delle vertenze

**Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a SARA assicurazioni spa - Gestione Reclami, via Po 20, 00198 Roma, telefax 06/8475254, e-mail gest.reclami@sara.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) o all'ISVAP, che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

# Mediazione

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto obbligatorio e salvo quanto previsto all'Art. 1.14, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.

La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it).

Elenco degli organismi di mediazione:

	Denominazione	Riferimenti
1	Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	<a href="http://www.camcom.gov.it">www.camcom.gov.it</a>
2	ADR Center	<a href="http://www.adrcenter.com">www.adrcenter.com</a>
3	IFOAP CONCILIA	<a href="http://www.ifoapconcilia.it">www.ifoapconcilia.it</a>

## GLOSSARIO

Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

### Addetti

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C.; compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti, praticanti, coadiutori, sostituti di concetto (esclusi lavoratori autonomi).

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Beni assicurati:** Fabbricato e Contenuto.

**Contenuto:** Le cose che si trovano nello studio, comprese quelle di proprietà di terzi eccetto i beni in locazione finanziaria (leasing) già assicurati con altro contratto di assicurazione, quali:

a) Mobilio - Arredamento d'ufficio in genere nonché quanto costituisce attrezzatura ed arredamento delle dipendenze; oggetti di cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato; effetti personali degli addetti presenti in ufficio (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione);

b) Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate;

programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

c) Cose Particolari: qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.

d) Valori, Preziosi e Oggetti d'arte: di pertinenza ed inerenti all'attività dello studio dichiarata: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Cose** (limitatamente alla Sezione RCT/O): Sia gli oggetti materiali che gli animali.

**Danni materiali:** il danno risarcibile a sensi di legge, in conseguenza di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o animali. Essi comprendono capitale, interessi e spese.

**Dipendenze:** Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

**Esplosione:** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**Estorsione:** Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei localidescritti nel modulo di polizza.

**Fabbricato:** La costruzione edile - di proprietà o in locazione - occupata dallo studio, sita nell'ubicazione indicata in polizza.

Sono compresi: fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

## Fatturato

L'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti il volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA.

**Fissi/Infissi - Serramenti:** Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

**Franchigia:** L'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

**Furto:** Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Implosione:** Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

**Incendio:** Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:** La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Massimale:** L'obbligazione massima della Società (per capitali, interesse e spese) per ogni sinistro e periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose.

Quando è previsto un limite di indennizzo, esso non si intende in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro (per capitale interessi e spese) per quella specifica situazione. Anche i limiti di indennizzo previsti dal contratto, si intendono prestati per periodo assicurativo.

**Occlusione:** La chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

**Partita:** Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

**Perdita patrimoniale:** Il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

**Periodo assicurativo:** Ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.

**Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione. Si compone del presente fascicolo e delle Schede di Polizza.

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società.

**Primo rischio assoluto:** La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

**Rapina:** La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

**Regola proporzionale:** Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la

corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

**Rischio:** La possibilità che si verifichi il sinistro.

**Scasso:** il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dello studio, tali che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile; non è scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.

**Scheda di polizza:** il documento che viene sottoscritto dalle parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

**Scoperto:** l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo di ariete non sono considerati scoppio.

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alle garanzie della responsabilità civile professionale, la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione.

**Società:** SARA assicurazioni SpA.

**Solaio:** Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Studio:** l'insieme dei locali ubicati all'indirizzo indicato in polizza nei quali viene esercitata l'attività professionale.

**Tetto:** L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**Valore commerciale:** Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

**Valore a nuovo:** la forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione del risarcimento, si farà riferimento:

a) Per il fabbricato, le spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area;

b) Per le cose facenti parte del Contenuto lettera b): il costo per il rimpiazzo di ciascuna cosa con altre nuove eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

**Valore Intero:** Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato


si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**Vetro antisfondamento:** Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo, con particolare riguardo agli articoli concernenti i rischi assicurati e quelli esclusi, gli eventuali limiti di indennizzo, gli obblighi dell'assicurato in caso di sinistro, la durata del contratto ed il recesso delle parti.

Sara Assicurazioni Spa è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.  
Il rappresentante legale

Il Direttore Generale



## il contratto di assicurazione multirischio per il professionista

**Polizza:**

### Condizioni Generali di assicurazione



**Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia**

Sede legale: Via Po,20 - 00198 Roma Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.)

Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 00885091009

Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo  
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001

**Modello 13PROF**

**Condizioni di assicurazione Sara Professionista****NORME GENERALI****1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

**1.2 Altre assicurazioni**

Il Contraente (o l'Assicurato) deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art.1910 C.C.

**1.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

**1.4 Modifiche dell'assicurazione**

**Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.**

**1.5 Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

**1.6 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**1.7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell' art. 1913 C.C.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.

**1.8 Recesso in caso di sinistro**

**Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo il Contraente o la Società possono recedere tramite lettera raccomandata.** Il recesso, se esercitato dal Contraente, ha effetto dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale; **il recesso, da parte della Società, ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione risultante dal timbro postale.** In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

**1.9 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

**Salvo il caso in cui il contratto sia stato emesso senza tacita proroga ed in mancanza di disdetta, inviata tramite lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione è prorogata per almeno un anno e così successivamente.** Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

**1.10 Oneri fiscali**

**Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.**

**1.11 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

**1.12 Indicizzazione**

**(non operante se escluso sulla Scheda di polizza o per polizze a regolazione premio)**

Somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio sono collegati all'indice del "costo della vita (indice generale nazionale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati).

Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice iniziale del mese di giugno dell'anno precedente.

Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione, dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo (esclusi quelli espressi in percentuale) e premio varieranno proporzionalmente al decorrere dalla medesima scadenza di rata.

In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

**Qualora per effetto degli adeguamenti le somme assicurate aumentino di almeno il 50% è facoltà di ciascuna delle Parti rinunciare al disposto dei commi precedenti, dandone comunicazione per raccomandata all'altra Parte almeno due mesi prima della scadenza annuale; in tal caso somme assicurate, massimali, franchigie, limiti di indennizzo e premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento**



**NORME GENERALI****1.13 Regolazione del premio (valida solo per la responsabilità civile)****a) Determinazione del premio**

Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

**A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.**

**Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.**

**b) Premio anticipato**

**Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.**

**L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.**

**c) Accertamenti e controlli**

**La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti**

**d) Sanzioni**

**1. Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società avvisa il Contraente a mezzo raccomandata a.r. di quanto segue:**

- verranno espletati i controlli di cui al precedente paragrafo c);

- che, qualora risultasse una differenza attiva a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3)

**2. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.**

**3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta o incompleta o nel periodo indicato nel precedente punto 1), la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.**

**4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.**

**1.14 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali (valida per la responsabilità civile)**

**La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.**

**Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

**Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

**La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.**

**1.15 Mediazione**

Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.

**La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.**

**La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Sara, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.**

Sara potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet [www.sara.it](http://www.sara.it).

Elenco degli organismi di mediazione:

	Denominazione	Riferimenti
1	Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane	<a href="http://www.camcom.gov.it">www.camcom.gov.it</a>
2	ADR Center	<a href="http://www.adrcenter.com">www.adrcenter.com</a>
3	IFOAP CONCILIA	<a href="http://www.ifoapconcilia.it">www.ifoapconcilia.it</a>

**1.16 Foro competente**

Fermo quanto previsto al precedente Art. 1.15, Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

## NORME GENERALI

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

**Addetti**

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'Art. 2049 C.C.; compresi titolari, soci, familiari coadiuvanti, praticanti, coadiutori, sostituti di concetto (**esclusi lavoratori autonomi**).

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione.

**Beni assicurati:** Fabbricato e Contenuto.

**Contenuto:** Le cose che si trovano nello studio, comprese quelle di proprietà di terzi eccetto i beni in locazione finanziaria (leasing) già assicurati con altro contratto di assicurazione, quali:

a) Mobilio - Arredamento d'ufficio in genere nonché quanto costituisce attrezzatura ed arredamento delle dipendenze; oggetti di cancelleria, stampati; macchinari ed attrezzature della centrale termica e della cabina elettrica di proprietà o in locazione all'Assicurato; insegne a parete o a bandiera, purché idoneamente e stabilmente fissate o ancorate al fabbricato;

effetti personali degli addetti presenti in ufficio (escluso preziosi e valori); apparecchiature elettroniche (vedi definizione);

b) Apparecchiature elettroniche: i sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate;

programmi di base, compresi eventuali apparecchiature ausiliarie; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine (sistemi elettronici non a corredo o asserviti per loro natura a macchine od impianti); conduttori esterni (cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche); personal computer, mini elaboratori fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax; impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme ed ogni altra apparecchiatura elettronica inerente l'attività assicurata. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

c) Cose Particolari: qualora non costituiscano prodotti dell'azienda: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, clichés; schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per elaboratori elettronici.

d) Valori, Preziosi e Oggetti d'arte: di pertinenza ed inerenti all'attività dello studio dichiarata: oggetti di particolare pregio o di valore artistico (oggetti d'arte) quali: quadri, sculture, tappeti, arazzi, decorazioni, affreschi e altri oggetti d'arte; oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti di argenteria; valori quali: titoli di credito e di pegno in genere, valori bollati o postali ed ogni altra carta e/o scheda rappresentante un valore; preziosi: gioielli, oggetti d'oro o di platino, oggetti non in metallo prezioso ma montati su detti metalli, pietre preziose, perle.

Sono assicurati anche i beni di proprietà di terzi e pertanto, relativamente a tali cose, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione.

**Cose (limitatamente alla Sezione RCT/O):** Sia gli oggetti materiali che gli animali.

**Danni materiali:** il danno risarcibile ai sensi di legge, in conseguenza di morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose o animali. Essi comprendono capitale, interessi e spese.

**Dipendenze:** Locali non comunicanti con il fabbricato del quale fanno parte, situati negli spazi adiacenti o pertinenti allo stesso ed aventi le medesime caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura.

**Esplosione:** Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**Estorsione:** Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei localidescritti nel modulo di polizza.

**Fabbricato:** La costruzione edile - di proprietà o in locazione - occupata dallo studio, sita nell'ubicazione indicata in polizza.

Sono compresi: fissi ed infissi; impianti idrici, igienico - sanitari, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento, installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, moquette ed altri rivestimenti in genere, affreschi e statue che non abbiano valore artistico, dipendenze; pertinenze quali: centrale termica, box, cantina, cortili, giardini, attrezzature sportive e per giochi, purché realizzate nell'edificio stesso o negli spazi ad esso adiacenti, ma esclusi: parchi, coltivazioni in genere, strade private.

E' esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di Contenuto.

In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

**Fatturato**

L'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi fornite alla clientela, costituenti il volume d'affari ai sensi di legge, al netto di IVA.

**Fissi/Infissi - Serramenti:** Manufatti per la chiusura dei vani di accesso, di illuminazione, di areazione del fabbricato, nonché quant'altro risulta stabilmente ancorato alla struttura muraria rispetto alla quale ha funzione secondaria di finimento o protezione.

**Franchigia:** L'importo dell'indennizzo, espresso in cifra fissa, che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

**Furto:** Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Implosione:** Repentina rottura di contenitori per insufficiente pressione interna, o eccesso di pressione esterna, con proiezione dei frammenti verso l'interno.

**Incendio:** Combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Incombustibilità:** La proprietà di sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

**Indennizzo:** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Massimale:** L'obbligazione massima della Società (per capitali, interesse e spese) per ogni sinistro e periodo assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose. Quando è previsto un limite di indennizzo, **esso non si intende in aggiunta al massimale ma è una parte dello stesso** e rappresenta l'obbligazione massima della Società per ogni sinistro (per capitale interessi e spese) per quella specifica situazione. Anche i limiti di indennizzo previsti dal contratto, **si intendono prestati per periodo assicurativo**.

**Occlusione:** La chiusura o la riduzione del lume della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e/o sedimentazioni.

**Partita:** Insieme di beni o eventi garantiti, assicurati con un unico capitale indicato sulla Scheda di Polizza.

**Perdita patrimoniale:** Il pregiudizio economico causato a terzi, che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

**NORME GENERALI**

**Periodo assicurativo:** Ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza

**Polizza:** i documenti che provano l'assicurazione. Si compone del presente fascicolo e delle Schede di Polizza

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società

**Primo rischio assoluto:** La forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare dell'indennizzo, della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.

**Rapina:** La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza alla persona che le detiene o minaccia, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri.

**Regola proporzionale:** Quella derivante dall'art. 1907 del C.C. che stabilisce, qualora sia assicurata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, la corresponsione di un indennizzo ridotto in proporzione della parte suddetta.

**Rischio:** La possibilità che si verifichi il sinistro.

**Scasso:** il forzamento o la rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali dello studio, tali che il loro regolare funzionamento risulti successivamente impossibile; non è scasso la sola rottura di vetro non antisfondamento.

**Scheda di polizza:** il documento che viene sottoscritto dalle parti e che riporta le specifiche indicazioni e pattuizioni della polizza della quale ne costituisce parte integrante.

**Scoperto:** l'importo dell'indennizzo, espresso in percentuale, **che per ciascun sinistro rimane a carico dell'Assicurato.**

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo o del colpo di ariete non sono considerati scoppio.

**Sinistro:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alle garanzie della responsabilità civile professionale, la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione

**Società:** SARA assicurazioni SpA.

**Solaio:** Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

**Studio:** l'insieme dei locali ubicati all'indirizzo indicato in polizza nei quali viene esercitata l'attività professionale.

**Tetto:** L'insieme delle strutture portanti e non portanti destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

**Valore commerciale:** Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro tenuto conto della vetustà e del deperimento per uso o altra causa.

**Valore a nuovo:** la forma di copertura in base alla quale, ai fini della determinazione del risarcimento, si farà riferimento:

a) Per il fabbricato, le spese necessarie per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area;

b) Per le cose facenti parte del Contenuto lettera b): il costo per il rimpiazzo di ciascuna cosa con altre nuove eguali o equivalenti per uso, qualità e rendimento.

**Valore Intero:** Forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Se al momento del sinistro ne viene accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato si applica la regola proporzionale, così come previsto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**Vetro antisfondamento:** Vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato) purché dotati di pari resistenza.

**ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI LIBERALI TECNICHE DI CHIMICO E BIOLOGO****1 Oggetto dell'assicurazione**

1.a. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento, per danni materiali e perdite patrimoniali involontariamente arrecate a terzi, compresi clienti, in conseguenza di fatti verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale indicata nella Scheda di Polizza.

1.b. L'assicurazione vale per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da:

1. fatto anche doloso degli Addetti
2. errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, compresi clienti e pazienti, (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni), **semprech  l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. L'assicurazione opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività professionale esercitata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali**
3. attività di volontariato
4. attività di elaborazione dei dati dei propri clienti, qualora l'Assicurato si avvalga di società di servizi o EDP delle quali sia proprietario o possessa una quota eccedente il 50%.  
**L'Assicurato dovr  comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio e della sua regolazione (come previsto dall'Art. 1.13 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale).**
5. proprietà e/o uso di apparecchiature e strumenti inerenti l'attività svolta
6. azioni di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per danni materiali e perdite patrimoniali arrecate a terzi, compresi i clienti, e/o perdite patrimoniali arrecate alla Pubblica Amministrazione
7. perdita, distruzione, deterioramento di atti, documenti, cartelle cliniche e referti medici, titoli non al portatore
8. multe, ammende e sanzioni inflitte a terzi, compresi i clienti dell'Assicurato
9. rischi rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche
10. attività giurisdizionale o di mediatore, in quanto compatibili con l'attività assicurata
11. attività di libero docente o titolare di cattedra universitaria e attività universitaria in genere o per pubblicazioni redatte dall'Assicurato

1.c. La validità della garanzia è subordinata:

1. **al possesso e al mantenimento per tutta la durata della Polizza, da parte dell'Assicurato e degli Addetti, delle abilitazioni professionali e dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività, compresa l'iscrizione al relativo Albo Professionale, se obbligatoria**
2. **allo svolgimento dell'attività nei modi e nei limiti previsti dalle norme che la disciplinano nonch  dal codice deontologico, se esistente.**

1.d. La garanzia vale per l'esercizio dell'attività professionale ovunque svolta, **purch  fatturata in Italia**, e per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel mondo intero

1.e. Qualora l'assicurazione sia prestata per uno Studio Associato, l'assicurazione comprende:

1. la responsabilità civile personale derivante ai singoli componenti dello stesso come previsti da Statuto ed Atto Costitutivo
2. prestazioni professionali fatturate anche individualmente da ciascun associato.  
**L'Assicurato dovr  comunicare alla Società il relativo fatturato, ai fini della determinazione del relativo premio e della sua regolazione (come previsto dall'Art. 1.13 delle Norme che regolano l'Assicurazione in Generale).**

**2 Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi:

1. **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonch  qualsiasi altro parente o affine**
2. **le persone fisiche, le societ , il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a responsabilit  illimitata delle societ  controllanti, controllate e/o collegate all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2359 C.C.**

**3. Esclusioni**

3.a. La garanzia non vale per l'esercizio di attivit :

1. **di responsabile di struttura, attivit  primaria presso ente ospedaliero o di altra analoga funzione presso struttura privata, clinica universitaria o strutture analoghe n  di direzione sanitaria in genere**
2. **di ricerca e di sperimentazione clinica e farmacologica**
3. **svolta in proprio dagli Addetti n  per l'attivit  di collaboratori non facenti parte dello studio**
4. **contrarie all'ordine pubblico o vietate da leggi, decreti o regolamenti applicabili alla professione**

5. raccolta, distribuzione o utilizzazione di sangue o suoi preparati o derivati e/o per danni e perdite patrimoniali attribuibili ad immunodeficienze, incluso AIDS

3.b. La garanzia non comprende, altresì, perdite patrimoniali derivanti da:

1. responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato senza che vi fosse obbligato da leggi, regolamenti ed usi che regolano l'attività assicurata
2. errori di programmazione o realizzazione di software impiegati per l'esercizio dell'attività assicurata

3.c. L'assicurazione non comprende:

1. i rischi derivanti dalla proprietà, gestione ed esercizio di cliniche, centri specialistici di diagnosi e cura, case di cura, ospedali e strutture simili
  2. rimborsi a terzi, compresi i Clienti, di quanto corrisposto all'Assicurato a titolo di competenze professionali
- 3 danni punitivi o esemplari**

3.d. La garanzia non comprende, infine, danni materiali o perdite patrimoniali derivanti da:

1. furto, rapina o incendio o smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore
2. proprietà e/o circolazione di veicoli, da navigazione di natanti, da impiego di aeromobili
3. detenzione o impiego di esplosivi
4. trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive
5. amianto

#### 4. Inizio e termine della garanzia

4.a. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 2 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.

4.b. L'assicurazione è prestata sulla base della dichiarazione dell'Assicurato (ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile), di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento o atti ad essa relativi in ordine a comportamenti colposi posti in essere nel periodo anteriore alla stipulazione della presente Polizza, e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far presumere il sorgere di un obbligo di risarcimento in ordine a comportamenti posti in essere nel suddetto periodo.

Qualora il comportamento si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stata posta in essere la prima azione od omissione colposa.

4.c. Qualora il rischio Assicurato sia stato già coperto, senza soluzione di continuità, con altre polizze precedentemente stipulate dal Contraente/Assicurato con la Società, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità della presente assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente al periodo di efficacia della prima copertura assicurativa prestata dalla Società. Per le richieste di risarcimento conseguenti a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla stipula della presente Polizza, la garanzia vale nei limiti del massimale Assicurato dalla Polizza sostituita. Limitatamente all'ipotesi in cui si realizzi un cumulo di massimali tra la presente e le precedenti coperture assicurative stipulate con la Società dal Contraente/Assicurato, con la stipulazione della presente Polizza il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi delle suddette precedenti coperture

4.d. In caso di cessazione volontaria dell'attività professionale o di decesso dell'Assicurato, il rapporto assicurativo continua ad essere valido ed efficace sino alla scadenza del periodo assicurativo in corso.

A richiesta dell'Assicurato stesso o dei suoi eredi, la Società si riserva di estendere la copertura assicurativa a tutti i sinistri denunciati alla Società nei 5 anni successivi alla data di cessazione del contratto, previo versamento in un'unica soluzione, di un importo non inferiore all'80% dell'ultima annualità di premio, ivi compreso l'eventuale saldo della regolazione premio. Tale copertura assicurativa è valida soltanto nel caso in cui l'evento che ha dato origine alla richiesta sia conseguente a un comportamento colposo posto in essere nel periodo di efficacia della presente Polizza. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del massimale di Polizza, che costituisce il limite di esposizione per tutti i sinistri denunciati nel quinquennio.

4.e. In caso di radiazione dell'Assicurato dall'Albo professionale, o durante il periodo di sospensione temporanea dall'Albo per motivi disciplinari, la garanzia assicurativa non è valida.

#### 5 Massimale

5.a. L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del massimale indicato sulla Scheda di Polizza, con un sottolimito pari al 10% per quanto dispongono gli Artt. 1.b.2, 1.b.7. e 1.b.8. e di Euro 250.000 per perdite patrimoniali conseguenti alle attività previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

5.b. Il massimale e il limite di indennizzo sono considerati unici anche in caso di corresponsabilità tra più assicurati tra loro.

5.c. Nel caso di responsabilità solidale con altri soggetti l'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità dell'Assicurato.

## **6. Franchigie e scoperti**

L'assicurazione si intende prestata **con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 500 ed il massimo di Euro 5.000**

---

### **CONDIZIONI AGGIUNTIVE**

(Operanti solo se richiamate in Polizza)

#### **Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia dalla data effetto Polizza)**

Il primo capoverso dell'Art. 4 si intende sostituito dal seguente:

**L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente la data di stipula del contratto.**

#### **Inizio e termine della garanzia (retroattività della garanzia a 5 anni)**

Il primo capoverso dell'Art. 4 si intende sostituito dal seguente:

**L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e da lui denunciate alla Società durante il periodo di validità del contratto, purché relative a comportamenti colposi posti in essere non antecedentemente a 5 anni dalla data di stipula del contratto stesso a condizione che l'Assicurato non ne sia venuto a conoscenza prima della stipula del contratto.**

